

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO EDILIZIO

Testo coordinato approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione 17 giugno 1922, omologato dal Ministro dei Lavori Pubblici il 26 gennaio 1925, con aggiunta di norme emanate successivamente sino al 16 maggio 1966. Modificato con deliberazioni Consiglio Comunale in data 2 agosto 1950, 9 aprile 1951, 10 novembre 1953 e 9 febbraio 1976 (n. 212/1976 esecutiva dal 9 marzo 1976) approvate, con aggiunte e prescrizioni con Decreto Ministeriale 27 febbraio 1956 (n. 2229), 17 giugno 1957 (G.P.A. 2 luglio 1957 e Decreto Ministro Lavori Pubblici 15 giugno 1958), 16 maggio 1966 (G.P.A. 27 dicembre 1966), 21 dicembre 1982 (mecc. 8213943/20) esecutiva dal 1° febbraio 1983, 19 marzo 1990 (mecc. 9002715/02) esecutiva dal 21 aprile 1990, 27 marzo 1995 (mecc. 9500695/20) esecutiva dal 18 aprile 1995, 23 luglio 1996 (mecc. 9604114/20) esecutiva dal 28 agosto 1996 e 20 febbraio 2001 (mecc. 2000 04898/02) esecutiva dal 1° marzo 2001.

INDICE

CAPO	I	-	DISPOSIZIONI			PRELIMINARI						
	Articoli 1 - 3											
CAPO	II	-	ATTRIBUZIONI	DEL	SINDACO							
	Articoli 4 - 6											
CAPO	III	-	ATTRIBUZIONI	DELLA	GIUNTA							
	Articoli 7 - 9											
CAPO	IV	-	ATTRIBUZIONI	DEL	CONSIGLIO	COMUNALE						
	Articoli 10 - 11											
CAPO	V	-	COMMISSIONE	IGIENICO-EDILIZIA	E	SUE	ATTRIBUZIONI					
	Articoli 12 - 18											
CAPO	VI	-	DEGLI UFFICI	EDILIZIO	E	D'IGIENE	E	LORO	ATTRIBUZIONI			
	Articoli 19 - 21											
CAPO VII - AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE NORME RELATIVE												
	AI	LORO					DISEGNI					
	Articoli 22 - 36											
CAPO VIII - AREA FABBRICATA, ALTEZZA DELLE CASE E NORME RELATIVE												
	AI	CORTILI.	NUMERO		DEI	PIANI						
	Articoli 37 - 60											
CAPO	IX	-	DELLE	OPERE	ESTERIORI	AI	FABBRICATI					
	Articoli 61 - 98											
CAPO	X	-	SOLIDITA'	E	SICUREZZA	DEI	FABBRICATI					
	Articoli 99 - 107											
CAPO XI - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI												
	E	CAUTELE	DI	SICUREZZA		PUBBLICA						
	Articoli 108 - 134											
CAPO	XII	-	DISPOSIZIONE			RELATIVE	AL	SUOLO	VIABILE	ED	AI	SELCIATI

	Articoli 135 - 139			
CAPO	XIII	-	DISPOSIZIONI	TRANSITORIE
	Articoli 140 - 149			
CAPO	XIV	-	DISPOSIZIONI	RELATIVE ALLE CONTRAVVENZIONI
	Articoli 150 - 151			
CAPO XV	DISPOSIZIONI GOVERNATIVE CONCERNENTI LA CONSERVAZIONE			DEI MONUMENTI
	Articoli 152- 155			

NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE EDILIZIO
E DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA COLLINARE DELLA CITTÀ DI TORINO
DECRETO MINISTERIALE 27 FEBBRAIO 1956, N. 2229

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953)

1. In tutto il territorio del Comune nessuna opera, volontaria od obbligatoria, contemplata nel presente regolamento, come è precisato all'articolo 22, può essere intrapresa e mandata a compimento senza autorizzazione municipale.
2. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 150.
3. Per le opere che fossero ordinate dall'Autorità giudiziaria basterà la semplice denuncia al Sindaco prima di intraprenderne l'esecuzione.
4. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento Edilizio il territorio del Comune viene diviso nelle seguenti zone:
 - 1) zona centrale - delimitata a ponente dalla ferrovia di Milano, a notte dagli assi dei corsi Regina Margherita e San Maurizio, a levante dal fiume Po, a giorno dagli assi delle vie San Pio Quinto e Magenta; tale zona comprende inoltre gli isolati situati tra le vie Nizza e Saluzzo, dalla via San Pio Quinto al corso Marconi, e quelli situati tra le vie Sacchi e Giovanni Camerana, dalla via Magenta alla via Legnano e tra la via Sacchi e la via San Secondo dalla via Legnano al corso Sommeiller;
 - 2) zona oltre Po - comprendente tutto il territorio del Comune posto sulla sponda destra del Po;
 - 3) zona esterna - comprendente tutto il rimanente territorio del Comune;
 - 4) aree formanti parte delle zone precedenti, ma soggette a vincoli speciali di fabbricazione (villini, palazzotti, ecc.) stabiliti dal vigente piano regolatore, dai piani di ricostruzione, o, in forma contrattuale restrittiva, direttamente dal Comune.
5. La fabbricazione nella zona oltre Po e nelle zone soggette a vincoli speciali è regolata rispettivamente dalle norme di cui all'articolo 55 del presente Regolamento e da quelle stabilite da detti vincoli per quanto riguarda le limitazioni previste da tali norme; per il

rimanente essa è soggetta a tutte le altre disposizioni di carattere generale del Regolamento stesso.

6. Per le zone centrale ed esterna valgono le norme generali e quelle particolari stabilite per ognuna nel presente Regolamento; in ogni area avranno valore preminente le norme più restrittive in essa applicabili.

Articolo 2

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Sono chiamati a pronunciare in merito alle varie qualità delle opere:
 1. Il Sindaco;
 2. La Giunta Municipale;
 3. Il Consiglio Comunale.

Articolo 3

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Una Commissione igienico-edilizia darà, secondo i casi, il suo parere sulle opere da eseguirsi, dopo aver sentiti l'ufficio edilizio e l'Ufficiale sanitario.

CAPO II - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

Articolo 4

(Consiglio Comunale 17 giugno 1957)

1. Il Sindaco, sentiti gli Uffici competenti e la Commissione igienico-edilizia, decide in materia di licenze edilizie.

Articolo 5

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Sono di competenza del Sindaco tutte le opere per la cui esecuzione occorre autorizzazione, a termini del presente Regolamento, le quali non siano contemplate nei Capi III e IV.

Articolo 6

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Contro le decisioni del Sindaco l'interessato potrà ricorrere nei modi stabiliti dalla legge.

CAPO III - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Articolo 7

(Consiglio Comunale 17 giugno 1957)

1. La Giunta, sentito il parere degli Uffici competenti, provvede sulle alterazioni del suolo pubblico.

Articolo 8

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911, 13 settembre 1912 e 29 maggio 1922)

1. Salve le disposizioni legislative riguardanti i Servizi dello Stato e segnatamente le trasmissioni delle correnti elettriche è in facoltà della Giunta Municipale, previo avviso ai

proprietari, di far collocare, dove le esigenze dei servizi pubblici lo richiedano, tabelle viarie, orologi, bracci, mensole, fanali, lampade e simili, tubi per illuminazione, piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche e di idranti, tabelle per le pubblicazioni delle leggi, decreti e provvedimenti dell'autorità, apparecchi per segnalazioni telefoniche della rete municipale, per segnalazioni di sinistri e simili. Tale facoltà si riferisce agli edifici sia pubblici che privati.

Articolo 9

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911, 13 settembre 1912 e 29 maggio 1922)

1. Salvi i ricorsi stabiliti dalla legge, dalle deliberazioni della Giunta, di cui agli articoli 7 e 8, si potrà far ricorso al Consiglio Comunale, entro otto giorni dalla notificazione motivata.

CAPO IV - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 10

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Il Consiglio Comunale delibera sui ricorsi degli interessati sentito il parere della Commissione igienico-edilizia e del Sindaco.

Articolo 11

(Consiglio Comunale 10.7.1911)

1. Nessuna piazza, via, passeggiata o passaggio qualunque può essere stabilito, allargato, ristretto o soppresso, come nessun piano regolatore edilizio di ampliamento o di abbellimento può essere posto in esecuzione senza l'autorizzazione del Consiglio Comunale, previo il parere della Commissione igienico-edilizia e le deliberazioni della Giunta.

CAPO V - COMMISSIONE IGIENICO-EDILIZIA E SUE ATTRIBUZIONI

Articolo 12

(Consiglio Comunale 23 luglio 1996)

1. La Commissione Igienico Edilizia si compone di 22 membri.
2. Fanno parte della Commissione per ragioni di carica e del loro ufficio:
 - il Sindaco o l'Assessore Delegato, che la presiede;
 - l'Ingegnere Capo del Civico Ufficio Tecnico;
 - il Dirigente di Settore Tecnico di Edilizia Privata;
 - il Dirigente di Settore Amministrativo di Edilizia Privata;
 - il Sovrintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici;
 - il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - il rappresentante dell'Istituto Nazionale di Urbanistica.
3. L'Ingegnere Capo del Civico Ufficio Tecnico, il Dirigente del Settore Tecnico Edilizia Privata e il Dirigente del Settore Amministrativo Edilizia Privata sopra indicati non hanno diritto di voto.
4. Tutti i predetti membri di diritto in virtù della loro funzione, possono di volta in volta, essere sostituiti in caso di impedimento.
5. Gli altri membri sono nominati dalla Giunta Comunale come segue:
 - 3 designati dallo stesso Sindaco di cui uno specialmente versato nella tutela dei valori ambientali di cui al L.R.P. 20/89, uno scelto fra tecnici laureati in discipline

urbanistico-edilizie e uno scelto con approfondita competenza nelle materie giuridico-tecniche e conoscenza in materia giuridica ed urbanistica;

- 7 scelti fra terne proposte per ciascun membro dai rispettivi Ordini o Collegi professionali;
- 2 ingegneri;
- 2 architetti;
- 1 geologo;
- 1 geometra;
- 1 perito industriale edile;

ed inoltre:

- 1 artista designato dal Sindaco di comprovata esperienza nel settore decorativo e figurativo;
- 3 scelti fra tecnici laureati o diplomati in discipline urbanistico-edilizie compresi in terne proposte rispettivamente da:
 - 1) Associazione dei costruttori edili (Collegio Costruttori di Torino);
 - 2) Associazioni dei proprietari di fabbricati (A.P.E. Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia, U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari Immobiliari e Centro Nazionale piccola e media proprietà edilizia);
 - 3) Associazione degli Artigiani (Unione Artigiana di Torino e Provincia - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani -Confederazione Nazionale Artigiani e Piccola Impresa).

6. I membri eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, supplisce il Commissario più anziano di età tra i membri eletti presenti.

8. Alle adunanze della Commissione Igienico Edilizia partecipano in qualità di relatori nonché di responsabili del procedimento, senza diritto di voto, i tecnici del Settore Tecnico Edilizia Privata.

Articolo 13

(Consiglio Comunale 23 luglio 1996)

1. Ai componenti la Commissione Igienico Edilizia viene corrisposta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni riunione, in misura determinata dal Consiglio Comunale, in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 14

(delibera Podestà 20 gennaio 1936)

1. La Commissione igienico-edilizia si riunisce ordinariamente una volta ogni quindici giorni, e straordinariamente ogni qualvolta il Podestà lo creda opportuno.

2. Un funzionario del civico Servizio tecnico municipale assiste quale segretario alle adunanze della Commissione e redige i verbali delle deliberazioni che verranno sottoscritti dal presidente e dal segretario suddetto.

Articolo 15

(Consiglio Comunale 23 luglio 1996)

1. Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti la maggioranza dei componenti.
2. In caso di parità di voti sarà preponderante quello del Presidente.
3. Nel caso di seconda convocazione le sedute della Commissione saranno valide con la presenza di almeno 5 membri con diritto di voto, compreso il Presidente

Articolo 16

(delibera Podestà 20 gennaio 1936)

1. La Commissione igienico-edilizia è chiamata specialmente per dare il suo parere in linea d'arte, di igiene e di interesse pubblico, sui piani regolatori edilizi, di ampliamento e di abbellimento, sull'interpretazione del presente Regolamento, e di quello di igiene in quanto attinente all'edilizia, sui progetti di nuovi fabbricati, di ricostruzioni e di riattamenti importanti di quelli esistenti, e su tutte quelle opere per cui l'Amministrazione comunale giudicherà conveniente di consultarla; la Commissione dà il suo avviso sull'ammissibilità o meno dei progetti edilizi presentati, curando che gli edifici risultino esteticamente adatti anche alla località in cui dovranno sorgere, e propone, all'occorrenza, le modificazioni che ravviserà comunque opportune allo scopo di impedire che si eseguiscano opere indecorose di danno o di incomodo pubblico, o discordanze architettoniche.
2. La Commissione, nei propri giudizi, deve attenersi scrupolosamente al proprio mandato, curando la rigorosa osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle del Regolamento d'igiene attinenti all'edilizia.
3. Il voto della Commissione è semplicemente consultivo e non costituisce presunzione al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 27, che è riservato esclusivamente all'Autorità comunale.

Articolo 17

(delibera Podestà 20 gennaio 1936)

1. Le domande, i progetti ed ogni altra pratica che si debbano sottoporre al giudizio della Commissione, corredati dal parere degli Uffici competenti, possono essere dal Podestà, nei casi di maggior importanza o quando lo creda conveniente, preventivamente rimessi ad un membro della medesima, il quale, esaminato il progetto e la domanda, ne riferirà in iscritto nella prima adunanza formulando il parere che deve essere posto in discussione.

Articolo 18

(delibera Podestà 20 gennaio 1936)

1. I membri della Commissione, quando questa deve deliberare sopra disegni ed opere di cui essi siano autori, non possono presenziare alle sedute, salvo che siano chiamati dalla Commissione stessa per fornirle i chiarimenti che le occorressero.
2. Possono essere sottoposti, a giudizio del Podestà, all'esame della Commissione igienico-edilizia progetti di massima per opere di particolare importanza, allo scopo di poter ottenere un parere preliminare ed eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.

CAPO VI - DEGLI UFFICI EDILIZIO E D'IGIENE E LORO ATTRIBUZIONI

Articolo 19

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 17 giugno 1957)

1. L'Ufficio edilizio e quello d'igiene esaminano preventivamente le domande relative alle opere di cui nel presente Regolamento e nel Regolamento d'igiene e, dopo visita locale se occorre, presentano al Sindaco il loro parere con una motivata conclusione.

2. *abrogato*

Articolo 20

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. L'Ufficio edilizio cura, sotto la direzione del Sindaco, l'esecuzione delle deliberazioni di materia igienico-edilizia prese dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco medesimo.

Articolo 21

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Un incaricato dell'ispezione edilizia sorveglia le fabbricazioni ed altre opere autorizzate, nota le infrazioni ai relativi permessi e ne riferisce all'Ufficio edilizio, che ne farà tosto relazione al Sindaco od all'Assessore per l'edilità per i necessari provvedimenti.

CAPO VII

AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE NORME RELATIVE AI LORO DISEGNI

Articolo 22

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. In tutto il territorio del Comune di Torino non si potrà procedere all'esecuzione di alcuna delle seguenti opere senza prima aver ottenuto l'autorizzazione degli organi competenti giusta il disposto dei Capi II, III e IV del presente Regolamento ed il conseguente permesso del Sindaco:

- 1 - Costruire, demolire, ricostruire, ampliare e riattare edifici o muri di cinta;
- 2 - Introdurre modificazioni nelle fronti dei fabbricati verso strade, corsi, piazze, vie e vicoli pubblici o gravati di servitù a favore del pubblico; tinteggiarle, collocare marciapiedi, bacheche, insegne, iscrizioni e simili;
- 3 - Alterare il suolo pubblico o privato; fare opere sotterranee in costruzioni contemplate nel presente Regolamento.

2. Del pari non si potranno, senza nuova autorizzazione, apportare varianti in corso di lavoro ai progetti approvati.

Articolo 23

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 13 settembre 1912; Giunta Municipale 17 giugno 1922)

1. Il permesso non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente alle leggi ed ai regolamenti in vigore, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti dei terzi.

2. In caso di inosservanza potrà il Sindaco revocare il permesso, ordinare la sospensione dei lavori ed ingiungere la riforma delle opere eseguite, salve sempre le facoltà di cui all'articolo 153 della Legge comunale e provinciale.

3. I permessi saranno valevole per un anno dalla loro data; dopo l'anno se ne dovrà richiedere la rinnovazione.

4. Però nei permessi di esecuzione delle opere sul suolo pubblico sarà stabilito il termine di tempo nel quale i lavori dovranno essere ultimati.

Articolo 24

(delibere Podestà 17 marzo 1927 e 20 maggio 1942)

1. Quando uno o più proprietari intendono di aprire o anche solo di iniziare una strada privata aperta al pubblico passaggio devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenerne l'approvazione ed addivenire a regolare atto pubblico con l'intervento del Municipio dal quale risulti l'obbligo, a loro carico, di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi prescritti, salvo le disposizioni di legge relative ai consorzi per le strade vicinali.

2. Prima di iniziare qualsiasi costruzione su terreni fronteggianti una via privata, i proprietari dovranno d'accordo provvedere alla sistemazione almeno nel tratto di via corrispondente all'isolato interessato dalla nuova costruzione, secondo il competente piano stradale, previ i movimenti terra eventualmente occorrenti.

3. A garanzia dell'osservanza di questi obblighi i proprietari dovranno fare un deposito in denaro il cui ammontare sarà stabilito dal Comune e risulterà dall'atto da stipularsi.

4. Tale deposito può essere sostituito colla preventiva costituzione in consorzio ai sensi del D.L. 1 settembre 1918, n. 1446, limitatamente per la regolarizzazione delle vie private gravate di uso pubblico che sono già aperte al transito e per le quali non è stato stipulato il regolare atto di sottomissione prima della loro apertura.

5. Le strade da costruirsi nel perimetro dei piani regolatori e di ampliamento o anche nella zona immediatamente adiacente, dovranno essere in piena conformità o in correlazione organica con detti piani e alle vie degli isolati contigui e dovranno avere una larghezza non minore di 15 metri.

6. Sarà però consentita l'occupazione ai due lati, purché estesa alla lunghezza dell'intero isolato, di una striscia di terreno larga m. 3 ad uso giardino racchiuso da cancellate, in modo da ridurre così la larghezza della via a m. 9, ma mantenendo la distanza di almeno n. 15 fra i fabbricati che si fronteggiano.

7. Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette alle disposizioni vigenti, precisamente come se prospettassero uno spazio pubblico.

8. Le vie private già esistenti e comunicanti con vie e piazze pubbliche o con vie private regolarmente aperte al pubblico passaggio dovranno, ove siano a fondo cieco, essere chiuse con muro o cancellata con cancello carraio posti sull'allineamento delle vie o piazze su cui sboccano. Tanto le vie private già esistenti, quanto le nuove da aprirsi dovranno essere provviste di pavimentazione e di regolari scarichi delle acque.

Articolo 25

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze già aperte al pubblico passaggio dovrà prima comprovare di avere stabilito col Comune gli accordi per un conveniente accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente o da strada privata

aperta al pubblico passaggio secondo l'articolo precedente.

2. Quando detto accesso non corrisponda alle prescrizioni dell'articolo 24 dovrà essere chiuso in corrispondenza della strada o piazza aperta al pubblico passaggio mediante muro di cinta o cancellata muniti di cancello.

3. Non saranno applicabili le disposizioni di questo articolo alle costruzioni esclusivamente destinate all'uso agricolo e che si trovino oltre i limiti del piano di ampliamento.

Articolo 26

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911; delibera Podestà 24 febbraio 1938)

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione delle opere, nonché quelle per varianti a progetto già autorizzato saranno dirette al Podestà, stese su carta bollata e corredate del modulo predisposto dall'Autorità comunale.

2. Tali domande, sottoscritte dai richiedenti o dai loro legittimi rappresentanti, dovranno contenere l'assenso del proprietario, quando non sia esso il richiedente, e la elezione di domicilio nel Comune.

Articolo 27

(Consiglio Comunale 2 agosto 1950)

1. Sulle domande di costruzione sarà data decisione entro 60 giorni decorrenti dalla data in cui la domanda è regolarmente corredata da quanto è prescritto e siano stipulati gli eventuali atti di vincolo.

2. Le domande relative alle opere di competenza esclusiva del Consiglio Comunale saranno portate in ordine del giorno delle prime sedute del medesimo che avranno luogo dopo la rimessione delle domande.

Articolo 28

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911, 17 gennaio 1912 e 29 maggio 1922;
delibere Podestà 25 settembre 1929, 19 novembre 1930 e 5 maggio 1939)

1. Ogni domanda di autorizzazione per fabbricazione, riedificazione o restaurazione importante di case, deve essere corredata di due esemplari del progetto di costruzione, dei quali uno almeno intela con tracciato indelebile, debitamente bollati, firmati ambedue, oltreché dal richiedente, anche dall'autore, ingegnere, architetto o geometra (secondo la competenza, a norma dei relativi regolamenti per l'esercizio della professione) che deve essere iscritto sul rispettivo albo.

2. Per le domande di autorizzazione di fabbricazione, o restaurazione di opere di limitata importanza, potrà bastare, oltre alla firma del richiedente, quella di un geometra o di un perito industriale edile.

3. Analogamente si praticherà per quelle opere di cui all'alinea secondo dell'articolo 19, alla cui intelligenza fossero necessari i disegni, i quali saranno ammessi anche colla sola firma del richiedente.

4. Dopoché per parte dell'Autorità municipale si sarà deliberato sulle presentate domande, uno dei due esemplari dei disegni verrà restituito al richiedente, firmato dal Sindaco o da chi per esso e munito del bollo civico, unitamente al permesso di esecuzione, nel caso di opere approvate; in caso contrario, all'esemplare dei disegni che si restituisce verrà unita copia della relativa deliberazione.

5. Nelle domande di autorizzazione relative a costruzioni, ricostruzioni o restauri di case e muri, o prima dell'inizio dei lavori a termine dell'articolo 108, dovrà essere indicato il direttore dei lavori ed il capomastro muratore, od impresario, regolarmente abilitato, di cui intende valersi per l'esecuzione delle medesime, i quali dovranno pure controfirmare la domanda di autorizzazione.

6. La copia dei disegni vidimata dal Sindaco ed il relativo permesso di costruzione debbono sempre trovarsi sul luogo dei lavori, dall'inizio della costruzione fino alla visita per l'abilità od occupazione, per essere in ogni circostanza esibiti ai funzionari ed agli agenti municipali.

7. Nei cantieri dei nuovi fabbricati in costruzione o di quelli nei quali si eseguono importanti restauri deve essere affissa in vista al pubblico una tabella del tipo stabilito dal Comune e chiaramente leggibile nella quale sia indicato: 1. nome del proprietario o della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro; 2. nome e cognome dell'autore del progetto e del direttore della costruzione; 3. nome e cognome del costruttore che ha ottenuto la costruzione

Articolo 29

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. La scala dei disegni da presentarsi non sarà minore del duecentesimo dal vero, né maggiore di un cinquantesimo.

2. Le cornici e le parti ornamentali saranno disegnate almeno al venticinquesimo dal vero. Per ogni disegno saranno quotate le principali dimensioni, cioè i lati dei cortili e quelli interni ed esterni alla pianta, le altezze dei singoli piani e quella del comignolo.

3. Gli elaborati grafici di cui all'articolo 101 del D.M. 236/89, concernenti il rispetto delle prescrizioni in materia di barriere architettoniche del D.M. stesso, dovranno essere redatti in scala non minore di un centesimo.

Articolo 30

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Nel caso di facciata o di facciate contigue ad edifizii già esistenti, ovvero di cortili fiancheggiati da altre proprietà, dovranno i particolari chiaramente risultare dai disegni e l'Ufficio edilizio dovrà tenere conto di tali circostanze nel suo parere, ed esigere, ove d'uopo, gli elementi necessari.

Articolo 31

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Per le fabbricazioni nuove e per quelle attorno alle quali si vogliano fare innovazioni o modificazioni nelle loro altezze, i disegni debbono contenere la pianta del piano terreno, le piante dei piani superiori e delle soffitte, la facciata principale, la facciata o le facciate laterali, ogni qualvolta differiscano, ed una o più sezioni trasversali necessarie a specificare i maggiori particolari. Nelle piante dovranno pure essere notate con quote numeriche le altezze dei muri e dei fabbricati circostanti ai cortili che non risultino dai profili e dalle facciate. Nei disegni sarà altresì indicata la precisa ubicazione dell'edificio in rapporto ai finitimi con planimetria estesa almeno ad una via già denominata, e dovranno risultare i nomi dei proprietari coerenti, la posizione dei pozzi neri, dei pozzi perdenti e dei pozzi d'acqua viva, e la larghezza della via, o corso, o piazza fronteggianti.
2. Di tale planimetria della località coll'indicazione del terreno interessato dalla nuova opera e dei proprietari confinanti dovrà essere unita alla domanda anche una copia in carta libera ad uso dell'Agenzia delle imposte.
3. Nel caso di vie ristrette o tortuose si dovrà inoltre presentare il piano dei due lati della via.
4. Dovranno inoltre essere indicati gli eventuali atti di vincolo ai quali è soggetta la proprietà.

Articolo 32

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Allorché i disegni presentati non conferissero elementi sufficienti intorno all'opera a cui si riferiscono, dovrà il richiedente presentare ancora quegli altri schiarimenti e disegni che gli saranno domandati.

Articolo 33

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Non si potrà addivenire alla costruzione dei muri fuori terra, prima che le linee confrontanti il suolo pubblico e le livellette siano state controllate e riconosciute dall'Ufficio edilizio, il quale provvederà entro sei giorni dalla richiesta scritta.
2. Per tale verifica il richiedente dovrà fornire il personale e gli attrezzi occorrenti a prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali.

Articolo 34

(Consiglio Comunale 2 agosto 1950)

1. Nell'esecuzione dei lavori il proprietario, il direttore dei lavori ed il costruttore, dovranno attenersi strettamente al progetto autorizzato ed alle condizioni dell'autorizzazione sotto pena di contravvenzione e, ove ne sia il caso, di sospensione dei lavori.
2. Qualora si intenda di costruire solo in parte le opere approvate, dovrà essere fatta all'uopo ed in tempo utile, ma comunque prima della scadenza del permesso, relativa denuncia.

Articolo 35

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 2 maggio 1921; delibera Podestà 5 maggio 1939)

1. La costruzione e ricostruzione e la demolizione di edifici, e le opere murarie che possono mutare in tutto od in parte le condizioni di stabilità dei medesimi, dovranno essere

dirette da un ingegnere, da un architetto, da un geometra o da un perito industriale edile, a seconda dell'entità dell'opera ed invigilate da un capomastro od impresario, di idoneità comprovata da dichiarazione scritta di un ingegnere od architetto conosciuto, e di data non anteriore a tre anni, e confermata da apposito certificato del Podestà.

2. In tale dichiarazione dovranno essere indicati i lavori assistiti dal richiedente ed i nomi dei capimastri da cui erano invigilati i lavori stessi, la loro entità ed il tempo in cui furono eseguiti.

3. Nel caso di demolizione di edifici vecchi o comunque già stati abitati, si seguiranno le norme prescritte dal presente Regolamento e dall'articolo 108 del Regolamento d'igiene.

Articolo 36

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dei codici civile e penale circa le responsabilità degli ingegneri, architetti ed imprenditori di lavori, il direttore dei lavori ed il capomastro o impresario sono col proprietario responsabili della buona e regolare esecuzione delle opere.

CAPO VIII

AREA FABBRICATA, ALTEZZA DELLE CASE E NORME RELATIVE AI CORTILI. NUMERO DEI PIANI

Articolo 37

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953)

1. L'area coperta da costruzioni stabili non dovrà eccedere quella determinata dall'articolo 78 del Regolamento d'Igiene.

2. Nel caso di cortili aperti verso gli spazi pubblici nella direzione dei quadranti est, sud ed ovest, per una ampiezza di almeno metri 9, l'area coperta da costruzioni stabili potrà essere aumentata fino a raggiungere i 4/5 dell'area destinata a fabbricazione.

3. Saranno considerati aperti anche i cortili fabbricati sulla loro apertura con basse costruzioni ad un solo piano fuori terra e coperto con terrazzo ad altezza non superiore a metri 4,50 dal marciapiede o a livello del pavimento del primo piano contiguo nel caso di basse costruzioni addossate a fabbricati alti.

Articolo 38

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953; Decreto Ministeriale 27 febbraio 1956)

1. L'altezza massima delle case da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi è determinata dalla larghezza delle vie con le quali confrontano e dalle dimensioni dei cortili sui quali prospettano.

2. Rispetto alle vie pubbliche l'altezza massima delle costruzioni è data dalle seguenti formule:

- Per vie di larghezza fino a m. 12,40 $H = 1,5 L$
- Per vie di larghezza superiore a m. 12,40 $H = 14,50 + L/3$
- Per vie, corsi o piazze della sola zona esterna, di larghezza non inferiore a m 18 $H = 1,1 (14,50 + L/3)$ ove H è l'altezza dei fabbricati ed L la larghezza della via, corso o piazza.

3. Per la zona centrale tale altezza di m. 27,50 è la massima assoluta che le costruzioni possano raggiungere sia verso gli spazi esterni che in ogni altro punto del perimetro costruito. Nella zona centrale, inoltre, è ammessa la costruzione in arretrato rispetto alle fronti prospicienti spazi esterni o interni limitatamente ad un solo piano, e comunque, sempre nell'anzidetto limite massimo di m. 27,50.
4. Le altezze massime assolute che le costruzioni possono raggiungere nelle altre zone precisate nell'articolo 1, oltre quella di m. 27,50 per la zona centrale, sono di m. 15 per la zona oltre Po, di m. 35 per la zona esterna e di m. 16,50 per le aree soggette a vincoli speciali. Per esse non sono consentite le deroghe di cui all'articolo 40 del Regolamento.
5. L'altezza normale delle costruzioni verso gli spazi pubblici non potrà superare m. 27,50.
6. L'altezza competente al fabbricato potrà tuttavia essere superata in alcune parti di ciascuna fronte di non oltre 4 metri, purché l'eccedenza di facciata che ne risulta sia compensata con altrettanta deficienza nelle parti della stessa facciata ed il complesso delle fronti presenti, a giudizio dell'Amministrazione, sentita la Commissione igienico-edilizia, un insieme soddisfacente dal punto di vista estetico.
7. Le altezze dei bracci semplici interni non dovranno mai eccedere, in corrispondenza del muro divisorio di colmo, l'altezza massima di m. 8 misurata dal livello medio dei rispettivi marciapiedi verso via. Saranno vietate le abitazioni in detti bracci semplici quando questi siano prevalentemente rivolti a nord.
8. Le altezze, tanto all'esterno quanto all'interno, saranno misurate per ciascuna fronte a partire dal livello medio dei marciapiedi e pavimenti dei rispettivi spazi sui quali prospettano le costruzioni, fino ai punti più elevati, comprendenti i cornicioni, gli attici, i parapetti pieni e le gallerie, tanto aperte quanto chiuse con vetrate.
9. Gli attici traforati, le balaustre ed i pergolati saranno esclusi dal computo dell'altezza massima dell'edificio.
10. Nel caso di cortili abbassati o rialzati rispetto al piano stradale si farà riferimento al livello medio dei marciapiedi esterni.
11. I locali ricavati nel piano ribassato non potranno essere adibiti ad uso abitazione, fermo restando il disposto dell'articolo 114 del Regolamento d'igiene.
12. I fabbricati sulla sponda destra del Po dovranno soddisfare alle apposite prescrizioni di cui all'articolo 55.

Articolo 39

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953)

1. Per le case di nuova costruzione la larghezza delle vie sarà quella risultante dagli allineamenti fissati dal Servizio Tecnico dei LL.PP. in dipendenza del piano regolatore; per le vie già fabbricate la larghezza sarà misurata sul vivo degli zoccoli delle case che vi fronteggiano.
2. Quando la facciata del fabbricato venga a trovarsi di fronte allo sbocco di una via, sarà

considerata per larghezza della via la media distanza che risulterà tra la fronte del nuovo fabbricato e la linea condotta dall'uno all'altro degli spigoli angolari dei controstanti fabbricati, in corrispondenza degli zoccoli.

3. Quando i due lati della via non siano paralleli, sarà considerata per la larghezza di essa la media del tratto della medesima che confronta il fabbricato del quale vuoi determinare l'altezza. Quando, in forza di un piano regolatore edilizio debitamente approvato, la larghezza della via debba essere cambiata, si terrà per larghezza di essa quella assegnata nel piano stesso.

4. Quando un fabbricato 'angolo prospetti due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospettante verso questa, e per un tratto del risvolto verso la via minore, lungo quando è profondo il braccio di fabbrica, ma in ogni caso lungo al massimo metri 14.

5. La restante parte di detto risvolto avrà l'altezza competente alla larghezza della rispettiva via, eccetto che la lunghezza della fronte della proprietà verso la via minore non superi la profondità del braccio di fabbrica anzidetto di oltre 4 metri; nel quale caso sarà permessa per tutta la lunghezza di detta fronte, l'altezza determinata dalla via maggiore.

6. Nel caso di fabbricati ad angolo smussato su due vie di larghezza diversa, il risvolto di maggiore altezza verso la via minore, di lunghezza non superiore alla profondità del braccio di fabbrica nella via maggiore, è computabile a partire dallo smusso, anziché dall'angolo degli allineamenti delle vie, sempreché l'allineamento dello smusso formi un angolo maggiore di 45 gradi con il prolungamento del filo di fabbricazione della via maggiore; però tale ampiezza di risvolto non dovrà in ogni caso superare i metri 14 a partire dall'angolo ottuso dello smusso, il cui lato sarà oggetto di speciale approvazione, caso per caso, sentita la Commissione igienico-edilizia, in rapporto alle esigenze estetiche, locali e ad altri smussi eventualmente esistenti nello stesso incrocio.

Articolo 40

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni le chiese, gli edifici monumentali e quelle altre opere o case che per ragioni di necessità pubblica o di pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione, a giudizio del Consiglio Comunale.

2. La Giunta potrà pure consentire, sentita sempre la Commissione igienico-edilizia, che siano eccedute le sovra stabilite altezze con frontespizi, lucernari, belvederi ed abbaini isolati, sempre quando ciò ritenga conveniente in linea estetica.

Articolo 41

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953 e 20 febbraio 2001 - Decreto Ministeriale 27 febbraio 1956)

1. Riguardo ai cortili, l'altezza dei fabbricati deve essere limitata in modo che l'area libera di quelli sia almeno uguale alla quarta parte delle facce dei muri che verticalmente li recingono, escludendo dalla misura i fianchi degli avancorpi delle scale, sporgenti non oltre un metro e mezzo.

2. Esistendo costruzioni interne addossate a muri divisorii ed aventi altezza al colmo superiore a m. 4,50, l'ampiezza del cortile dovrà soddisfare alla detta proporzione, tanto rispetto alle fronti risultanti con le dette costruzioni interne, quanto rispetto ai muri divisorii

contro i quali sono addossate, considerando però nel secondo calcolo come cortile anche l'area occupata dalle costruzioni stesse.

3. Inoltre ciascuna fronte dei fabbricati verso cortile deve prospettare su uno spazio libero di ampiezza media almeno uguale ai $\frac{4}{5}$ dell'altezza della fronte stessa, considerando a questo effetto come spazio libero anche quello occupato da bassi fabbricati, coperti a tetto piano non più alti di metri 4,50 dal piano del cortile, e non tenendo conto dei muri divisorii tra diversi cortili, purché vincolati all'altezza di metri 4,50.

4. Però per gli isolati in parte già edificati potrà essere considerato come spazio libero anche quello occupato da eventuali fabbricati interni ai cortili, preesistenti all'adozione delle presenti norme aventi altezza al colmo non superiore a metri 12 anziché metri 4,50 come sopra, ancorché non coperti a tetto piano, come pure non si terrà conto dei muri divisorii già esistenti tra diversi cortili non più alti di m. 12 purché dette altezze siano vincolate con regolare atto pubblico come al successivo articolo 47 e sempre che sia soddisfatto il rapporto di $\frac{1}{4}$ tra la superficie libera del cortile e quella delle fronti che verticalmente lo recingono, di cui al 1° capoverso del presente articolo.

5. In caso di demolizione per qualsiasi causa dei fabbricati interni la ricostruzione di questi potrà avvenire solo secondo la norma generale di regolamento.

6. I cortili compresi tra due fabbricati convergenti ad un solo piano fuori terra e formanti fra loro un angolo acuto minore di 60° dovranno avere uno smusso di almeno metri due, che dovrà essere aumentato di centimetri 50 per ogni piano in più oltre il terreno, calcolando per numero dei piani quello massimo competente ai detti fabbricati.

7. In casi eccezionali nei quali, per la conformazione del terreno, o per la preesistenza di fabbricati nelle proprietà del richiedente o nelle proprietà limitrofe o per esigenze architettoniche in relazione specialmente alle caratteristiche delle singole zone della città, o per altri giustificati motivi non sia possibile realizzare in tutto od in parte le condizioni di cui sopra, sarà in facoltà del Consiglio Comunale, sentita la Commissione igienico-edilizia, di concedere ugualmente l'autorizzazione a costruire, sempreché per le vie con architetture settecentesche ed ottocentesche, costituenti una tipica caratteristica architettonica, non venga superato il livello del piano di gronda dell'armonico complesso.

8. In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile.

Articolo 41 bis

(Consiglio Comunale 16 maggio 1966)

1. Nelle zone residenziali ed industriali ogni edificio deve essere dotato di spazi scoperti per il parcheggio della superficie di almeno :

- 4 mq. ogni 100 mc. di costruzione per gli edifici destinati ad abitazione ed uffici od attività commerciali e simili;
- 2 mq. per ogni addetto per gli edifici destinati all'industria nelle zone industriali esistenti;
- 4 mq. per ogni addetto per gli edifici destinati all'industria nelle zone industriali di espansione.

2. Tutti i parcheggi dovranno insistere su area privata che potrà essere computata come area a cortile qualora ne abbia le caratteristiche.
3. Le istanze di licenza dovranno essere corredate dal progetto di parcheggio che dovrà tener conto della sicura immissione sugli spazi pubblici ed alla circolazione interna nei cortili.
4. Potrà essere computata come area di parcheggio od a parte di essa l'eventuale superficie destinata ad autorimesse private o sotterranee.
5. Nelle costruzioni esistenti non potrà essere rilasciata licenza di fabbricazione per nuove opere di ampliamento o modifica se i richiedenti non si adegueranno a quanto sopra, nei limiti consentiti dagli spazi liberi esistenti nella proprietà.

Articolo 42

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953 - Decreto Ministeriale 27 febbraio 1956)

1. Nella zona centrale potrà essere consentita la deroga della limitazione d'altezza di cui al primo e al secondo alinea dell'articolo precedente, nel caso di cortili o giardini separati dalla via a mezzo di semplice cancellata, per una larghezza non inferiore a m. 9.
2. Tale deroga potrà essere consentita anche per la zona esterna nel caso di cortili aperti verso via rispondenti alle norme del precedente articolo 37. In tale caso e solo per la zona esterna il rapporto fra ampiezza media del cortile, considerata come al terzo ed al quarto capoverso dell'articolo precedente, e altezza interna dei fabbricati potrà essere ridotto a 2/3.
3. Per entrambe le zone per le facciate prospettanti verso le aperture dei cortili verso via e per una profondità dal filo di fabbricazione non superiore a metri 14 agli effetti del disposto di cui al terzo capoverso dell'articolo precedente, sarà sufficiente l'ampiezza di cortile corrispondente alla larghezza dell'apertura stessa che in ogni caso non dovrà essere inferiore a m. 9.
4. Tanto per la zona centrale come per quella esterna anche per gli stabili con cortile aperto potrà essere applicata l'eccezione prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
5. Per i nuovi fabbricati interni ai cortili la larghezza degli spazi liberi dovrà risultare, rispetto all'altezza di ciascuna fronte, almeno eguale a quella stabilita per le vie, in relazione all'altezza dei fabbricati di cui agli articoli 38 e 52 del presente Regolamento.

Articolo 43

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911, 17 gennaio 1912 e 29 maggio 1922; delibere Podestà 14 ottobre 1935 e 24 febbraio 1938)

1. Quando si tratti di edifici già esistenti che occupino un'area maggiore di quella consentita dall'articolo 78 del Regolamento di igiene, è vietata qualsiasi sopraelevazione, anche quando non vi osti il disposto dell'articolo 41 del presente Regolamento e dell'articolo 82 del Regolamento d'igiene; saranno però permessi riattamenti purché gli stessi non diminuiscano le attuali proporzioni dei cortili colle circostanti facciate, nè diminuiscano la superficie attuale dei cortili stessi.
2. In ogni caso è fatto divieto di eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione, ad edifici non rispondenti al Regolamento edilizio per la loro struttura ed altezza od anche per la larghezza delle strade che li circondano, a meno che non si tratti di

fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica. E' pure fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai gusti del tempo, di ridurre, o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nei regolamenti vigenti.

Articolo 44

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911, 17 gennaio 1912 e 29 maggio 1922)

1. La zona alla quale nel caso di ricostruzione di edifici esistenti sono applicabili le disposizioni e le deroghe di cui all'articolo 78 del Regolamento d'Igiene viene estesa a levante includendovi gli isolati laterali alla via Roma da piazza Castello alle vie Andrea Doria e XXIV Maggio.

Articolo 45

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Allorché uno o più lati di un cortile fossero recinti da un semplice muro divisorio non più alto di metri 4, o da una cancellata, queste superfici verticali di separazione saranno ritenute come non esistenti; epperò un cortile diviso in due o più parti nel modo anzidetto sarà considerato come formante un'area sola, salvo per l'applicazione dell'articolo 96 del Regolamento d'Igiene agli effetti del quale le singole parti saranno considerate separatamente.

2. Non saranno però permessi frazionamenti di cortili formanti aree inferiori ad un nono dell'area totale di ciascuna proprietà.

Articolo 46

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911, 17 gennaio 1912 e 29 maggio 1922)

1. Nei cortili potrà essere autorizzata, in eccedenza, alla fabbricazione consentita dall'articolo 78 del Regolamento d'Igiene, la costruzione di bracci di fabbrica o tettoie o casotti ad un solo piano fuori terra sempre quando si verificano le condizioni stabilite dall'articolo 96 del Regolamento d'Igiene stesso.

Articolo 47

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 13 luglio 1959)

1. Nei cortili in cui siano fronteggianti altre proprietà oltre quelle del richiedente, siano esse fabbricate o no, si considereranno le rispettive fronti come fabbricate ed occupate da un muro dell'altezza di metri 21, salvo maggior misura per i muri esistenti che superino tale altezza. Si potrà derogare dalla predetta valutazione qualora colui che intenda costruire compri, allegando copia dell'atto e della nota di trascrizione, di aver stipulato con il proprietario, o i proprietari coerenti, una convenzione con cui le modalità delle fronti fabbricate siano determinate in modo che l'area dei cortili, riguardo ai circostanti fabbricati, soddisfaccia alle norme di questo Regolamento e dell'articolo 97 del Regolamento di Igiene. Nell'atto di costituzione di servitù deve essere dichiarato che le medesime non potranno essere rinunziate o revocate né modificate dai contraenti, successori o aventi causa, senza il consenso dell'autorità comunale, autorizzandosi il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascriverlo, oltre che a favore e contro le parti stipulanti anche a favore del Comune.

Articolo 48

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le case prospettanti cortili o giardini contigui ad una piazza, via o corso, e separati da questi soltanto da cancellate elevate non oltre 4 metri dal suolo, si considereranno come confrontanti la piazza, via o corso; quindi la loro elevazione sarà regolata in base alle disposizioni degli articoli 38 e 39 del presente Regolamento e dell'articolo 80 del Regolamento d'Igiene computando per l'applicazione di questi articoli la profondità dei cortili o giardini in aggiunta alla larghezza della via solo quando l'intero fabbricato disti almeno 4 metri dalla linea di fabbricazione.
2. Nel caso di cortili aperti, le fronti ed i fianchi dei fabbricati visibili dal suolo pubblico dovranno soddisfare a tutte le esigenze di decorazione architettonica che si richiedono per le case confrontanti direttamente piazze, vie o corsi.

Articolo 49

(Consiglio Comunale 9 febbraio 1976 - abrogato 19 marzo 1990)

Articolo 50

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953 - Decreto Ministeriale 27 febbraio 1956)

1. Tanto nella zona centrale quanto in quella esterna è permesso di aumentare l'altezza delle fronti verso cortile rispetto a quelle verso via, qualora la larghezza del cortile lo consenta.

Articolo 51

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953)

1. Nelle case da eseguire, ricostruire o sopraelevare prospettanti vie di larghezza non inferiore a metri 11, potrà essere consentito, al disopra della linea di gronda, stabilita come al precedente articolo 38 del presente Regolamento, la formazione verso via o verso cortile di uno o due piani arretrati, purché tali piani siano contenuti entro la sagoma delimitata dalla retta inclinata di 40° coll'orizzonte e passante per il piano di gronda alla distanza di un metro dal filo di fabbricazione.

Articolo 52

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953)

1. Sui terreni della zona esterna prospettanti ampi spazi pubblici di almeno metri 35 di confrontanza, potrà essere consentita una maggiore altezza, oltre quanto stabilito dal precedente articolo 38 del presente Regolamento, fino a raggiungere il massimo di metri 35, con esclusione di ulteriori piani arretrati, purché la cubatura corrispondente alla maggiore elevazione sia compensata dalla rinuncia ad altre costruzioni di almeno uguale cubatura, che sarebbero praticamente attuabili a termini del presente Regolamento computando lo spessore massimo di metri 15 per le maniche doppie e di metri 8 per le maniche semplici. Nel computo degli spazi confrontanti di cui sopra saranno escluse le aree destinate a giardino pubblico.
2. La soluzione a maggiore altezza dovrà inoltre rappresentare, a giudizio dell'Amministrazione, sentita in merito la Commissione igienico-edilizia, una reale miglioria igienica ed estetica rispetto a quella regolamentare, e dovranno essere assicurati i servizi

essenziali di acqua potabile, di ascensore, di prevenzione incendi.

3. In tutti i modi le dette costruzioni dovranno presentare, ogni qualvolta ciò sia possibile per ogni isolato, un carattere unitario, anche quando appartengano a proprietari diversi, cosicché l'insieme di ogni fronte, prospettante sulle vie pubbliche, venga a costituire un tutto architettonico.

4. La concessione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla condizione che siano soddisfatti i prescritti rapporti tra l'area del cortile e quella delle fronti che verticalmente lo recingono, e fra l'altezza delle fronti e l'ampiezza degli spazi liberi su cui prospettano le fronti stesse, di cui ai precedenti articoli 41 e 42 del presente Regolamento.

Articolo 53

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953 - Decreto Ministeriale 27 febbraio 1956)

1. Potranno essere consentite costruzioni eccedenti le altezze massime precedentemente stabilite, ove sia prevista da specifiche e precise previsioni di piani esecutivi la costruzione di determinati edifici la cui forma planovolumetrica sia fissata dai piani stessi.

2. In questo caso la maggiore altezza sarà consentita contro cessione gratuita di aree destinate a suolo pubblico.

3. I progetti dovranno essere presentati per isolati completi ed il volume complessivo degli edifici erigendi, ivi comprese le parti basse, non potrà superare quello che sarebbe praticamente attuabile a termini di regolamento sull'area primitiva dell'isolato, tenuto conto della larghezza preesistente delle vie e con le stesse norme e cautele stabilite per i compensi di cubatura di cui al primo capoverso del precedente articolo 52.

4. La concessione delle maggiori altezze previste nel presente articolo è inoltre subordinata all'osservanza delle seguenti norme:

- 1 - Gli alti fabbricati dovranno prospettare su ampi spazi pubblici.
- 2 - Le alte costruzioni, almeno per la parte eccedente la normale altezza, dovranno essere isolate su tutti i lati. Esse non potranno recingere il cortile per più di tre lati, dei quali i due paralleli non dovranno superare la lunghezza del terzo lato, e in tale caso il quarto lato del cortile non dovrà essere inferiore a metri 10 e dovrà essere aperto per tutta la lunghezza verso spazi pubblici.

Se l'alta costruzione è limitata su un solo o su due lati del cortile ed i rimanenti lati del cortile stesso sono fabbricati con edifici di altezza regolamentare, dovrà essere soddisfatto il prescritto rapporto (di cui agli artt. 41 e 42 del presente Regolamento) fra le dimensioni del cortile e quella delle fronti che verticalmente lo recingono, computando però le alte costruzioni solo per l'altezza regolamentare e trascurando l'eccedenza in sopraelevazione come se non esistesse.

Salvi sempre in ogni caso i diritti dei terzi.

- 3 - Gli edifici dovranno disporre di ascensori e montacarichi entro gabbie in muratura resistenti al fuoco, serviti da personale specializzato.

5. Se la superficie locativa supera metri quadrati 300 per ogni piano, le scale dovranno essere almeno in numero di due per i primi 2/3 dell'altezza e la loro larghezza effettiva netta dovrà essere di almeno un metro ogni 4000 metri quadrati di superficie locativa servita dalla scala. Le scale dovranno avere illuminazione naturale.
6. Nel caso di destinazione dei locali ad uso pubblico, detta larghezza dovrà essere maggiorata di almeno il 20%.
7. A partire dall'altezza di metri 30 dal suolo dovrà costruirsi una scala esterna di sicurezza protetta.
8. Dovranno essere assicurati il rifornimento dell'acqua potabile sotto pressione con autoclave disposto nei sotterranei ed il regolare smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi.
9. Dovranno essere installati gruppi elettrogeni per la produzione dell'energia elettrica nel caso di interruzione della normale distribuzione, sufficienti a garantire i servizi essenziali della casa.
10. Per ogni edificio dovranno essere installati in sommità uno o più serbatoi di acqua per estinzione incendi, della capacità stabilita dal Comando Vigili del Fuoco, con idranti autonomi.

Articolo 54

(Consiglio Comunale 2 agosto 1950)

1. Il proprietario di uno stabile prospiciente una via di larghezza inferiore a m. 11 il quale si disponga ad arretrare la linea esterna delle sue costruzioni per tutta la lunghezza della sua confrontanza verso l'indicata via, dismettendo ad uso pubblico l'area così rimasta libera, potrà, solo in casi speciali a giudizio della Giunta, essere autorizzato a fare costruzioni con quell'altezza che comporterebbe alla via per tal modo ingrandita, secondo le disposizioni dell'articolo 38 del presente Regolamento, purché il proprietario provveda a che l'arretramento si estenda a tutta la fronte dell'isolato. In questo caso il proprietario dovrà fare tutte le opere che, sentita la Commissione igienico-edilizia, la Giunta riterrà necessarie per il decoro dello spazio dismesso a suolo pubblico.

Articolo 55

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911, 17 gennaio 1912, 1 dicembre 1913, 20 maggio 1914, 1 febbraio 1916 e 24 marzo 1916)

1. Per le costruzioni sulla sponda destra del Po, per tutta l'estensione del territorio, dovranno osservarsi le norme seguenti, oltre l'osservanza dei vincoli speciali prescritti per determinate zone col piano edilizio regolatore di ampliamento vigente:
 - a) Nella zona del territorio a monte delle seguenti strade e piazze: strada di Casale, dal confine del territorio fino al piazzale della barriera omonima; detto piazzale; nuova cinta daziaria fino al piazzale della barriera di Moncalieri; detto piazzale e strada di Moncalieri fino al confine del territorio, le costruzioni dovranno essere uniformate alle norme tecniche del piano stesso.
 - b) Nella zona a valle della cinta daziaria fino alle strade di Casale e di Moncalieri le costruzioni saranno limitate a 4 piani fuori terra ed all'altezza di metri 17 misurata secondo l'articolo 38 del presente Regolamento.
 - c) Nella zona fra il Po e le strade di Moncalieri e Casale le costruzioni saranno limitate a 3 piani e all'altezza di metri 17 misurata come sopra; inoltre, nella parte a giorno del

piazzale Graglia (*ora piazza Alberto Pasini*), oltre l'osservanza di tali prescrizioni, le fronti dei fabbricati dovranno avere una lunghezza non superiore a metri 30, e tra le varie costruzioni, anche appartenenti a proprietari diversi, dovrà esservi la distanza di almeno metri 12; cosicché, ove non siano stipulati fra i proprietari speciali vincoli che assicurino l'osservanza di tale prescrizione, non potranno essere erette costruzioni a distanza inferiore a metri 6 dal confine delle singole proprietà. Quando però esistano fabbricati, costruiti in precedenza, a distanza minore di metri 6 per le nuove costruzioni basterà osservare la distanza massima di metri 8 dal confine.

2. Nei casi di piccoli ampliamenti di fabbricati esistenti, di casette rurali e di piccole costruzioni per contadini o ad uso portieria, e quando trattisi di costruzioni su terreni di forma speciale, posti in versanti non prospettanti la città ed in località non interessanti il paesaggio, la Giunta potrà, caso per caso, previo il parere della Commissione igienico-edilizia, concedere il permesso ancorché non risultino soddisfatte le accennate restrizioni, purché le progettate opere non ostino allo scopo di salvaguardare l'igiene e l'estetica della collina, al quale appunto mirano le restrizioni stesse.

3. In tutti i casi potranno essere permesse quando conferiscano alla estetica le sopraelevazioni per torri, campanili, frontoni, belvedere, soffitte od altro purché limitati in pianta complessivamente ad una ottava parte della superficie fabbricata.

Articolo 56

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953)

1. Ogni fabbricato con fronte superiore ai 14 metri (18 nella zona esterna) dovrà essere munito di ingresso carraio per l'accesso al cortile, salvo i casi di assoluta impossibilità da riconoscersi dai competenti uffici.

2. Per i fabbricati aventi una fronte eguale o inferiore a metri 14 (18 nella zona esterna) è concesso l'esonero dell'ingresso carraio ai rispettivi cortili, qualora questi possano essere altrimenti accessibili dalla proprietà contigua mediante regolare atto di costituzione di servitù di passaggio carraio da stipularsi con l'intervento del Comune, oppure qualora si tratti di fabbricato la cui fognatura sia tosto immessa in quella stradale e sempre quando sia ottenuta una diretta comunicazione fra la via ed il cortile per mezzo di andito pedonale.

Articolo 57

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Occorrendo, per destinazione a magazzino, laboratorio od esercizio pubblico, di coprire per intero un cortile, ciò potrà farsi solo quando lo stesso misuri almeno 50 metri quadrati di superficie, e se sia assicurata nel nuovo locale la rinnovazione d'aria.

2. In ogni caso un tale locale coperto dovrà essere fornito di un lucernario, avente una proiezione orizzontale di almeno un terzo dell'area del cortile da coprire e sopraelevazione non minore di metri 0,50, con vetrate apribili.

3. I locali circostanti a tale locale coperto saranno assoggettati al vincolo di non essere destinati ad abitazioni, laboratori, cucine, a scuderie e simili, salvo che siano muniti di finestre comunicanti direttamente coll'esterno e sufficienti per numero ed ampiezza ai medesimi.

Articolo 58

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953)

1. Nella zona centrale in qualunque fabbricato potrà essere permessa la costruzione di illuminatoi o pozzi di luce scendenti dal tetto al suolo naturale, od a quel piano che sarà reputato conveniente. Le dimensioni degli illuminatoi non potranno essere in pianta di m. 4,50 per lato, non avendo i balconi; essendovi questi, le dimensioni anzidette saranno computate sul vuoto che ne risulterà. La cornice suprema degli illuminatoi non sposterà oltre m. 0,20; i medesimi, perché possa avere luogo la circolazione di aria, dovranno comunicare, in corrispondenza del piano più basso di essi, con l'estremo (cortile o via) per mezzo di un andito di almeno 6 metri quadrati di luce, libero di chiusure, e munito soltanto di cancelli. Se discendono sino al suolo naturale, questo dovrà essere lastricato accuratamente con pietra da taglio o con cemento, o altro materiale impermeabile. Ciò nonostante, gli illuminatoi saranno autorizzati solo quando debbono servire a dar luce ed aria a disimpegni e latrine.

2. Nella zona esterna invece in qualunque fabbricato potrà essere permessa la costruzione di chiostrine con pavimento a livello del piano del cortile, allo scopo soltanto di dar luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusi sempre i locali abitabili e le cucine, le stalle, i forni e le officine emananti esalazioni nocive o moleste. L'area libera di ogni chiostrina dovrà essere di almeno 1/20 della somma delle superfici dei muri che la limitano, misurata dal piano del suo pavimento alla sommità e vi dovrà essere inscrivibile un cerchio di diametro di metri 3,50; inoltre l'area complessiva libera della chiostrina di ogni proprietà non dovrà eccedere 1/8 dell'area fabbricata della proprietà stessa. Le chiostrine dovranno avere muri lisci ed imbiancati a calce; inoltre nella loro parte superiore dovranno essere aperte e in quella inferiore dovranno essere in diretta e permanente comunicazione con le vie e con i cortili principali per mezzo di un andito o di un ampio condotto sotterraneo, chiusi da semplice cancello od inferriata ed aventi sezione libera non inferiore, in nessun punto, a metri quadrati 3 in modo che si abbia una continua rinnovazione dell'aria. Le chiostrine dovranno risultare facilmente accessibili per la loro necessaria nettezza ed avere angoli arrotondati con curve di almeno centimetri 20 di raggio. I pavimenti dovranno essere impermeabili, lisci e lavabili. Sono vietati i balconi e qualsiasi sporto aggettante verso le chiostrine. Nel caso di chiostrine a cavalcioni di due o più proprietà, dovrà stipularsi atto di vincolo reciproco coll'intervento del Comune, per assicurare l'osservanza delle suddette prescrizioni. E' vietato il deposito di materiali di qualsiasi natura, sul pavimento chiostrine stesse.

3. L'area occupata dagli illuminatoi o chiostrine sarà computata come area coperta da costruzioni, per entrambe le zone.

Articolo 59

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le intercapedini esistenti, di larghezza inferiore a metri 3, dovranno, nel caso di ricostruzione, venire annullate.

Articolo 60

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Avvenendo che l'applicazione a casi speciali degli articoli di questo Capo presentasse dubbio, è riservato alla Giunta, sentito il parere della Commissione igienico-edilizia, di risolverlo mediante la determinazione delle norme da seguirsi, prendendo per base del

giudizio principalmente l'interesse igienico.

CAPO IX - DELLE OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Articolo 61

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Le fronti delle case e degli edifici in genere prospettanti verso vie o spazi pubblici, o comunque da questi visibili, dovranno con speciale riguardo alla loro ubicazione corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

2. Le decorazioni degli edifici, comprese nell'altezza di metri 3 dal suolo, non potranno sporgere oltre il filo dell'allineamento più di 4 centimetri. Potrà tuttavia essere permesso dall'Autorità comunale, sentita sempre la Commissione igienico-edilizia, un maggior sporto, qualora si tratti di edifici monumentali, od anche di edifici privati di notevole importanza architettonica.

Articolo 61 bis

(delibera Podestà 1 maggio 1931)

1. I progetti di costruzione di case d'abitazione, escluse quelle coloniche o di carattere rurale, dovranno contemplare, per ogni alloggio, l'accesso diretto dal pianerottolo delle scale, la relativa entrata e la latrina regolamentare con accesso dall'interno, salvo in casi di impossibilità da riconoscersi dal Podestà, udito il parere della Commissione igienico-edilizia.

Articolo 61 ter

(Consiglio Comunale 21 dicembre 1982)

1. I fabbricati di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione edilizia quale definita dall'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 157, se aventi più di tre piani fuori terra devono avere tutti gli alloggi, esclusi eventualmente quelli nel sottotetto, accessibili alle persone fisicamente impedite che usano poltrone a rotelle, con eliminazione di barriere architettoniche che siano di ostacolo al loro transito lungo i percorsi di collegamento tra le sedi pedonali pubbliche o i parcheggi esterni e l'interno delle singole abitazioni.

2. Tale accessibilità deve essere garantita realizzando percorsi utilizzabili dalle dette persone lungo i quali sono ammesse solo rampe con pavimento antiscivolo, pendenza massima del 6% e ripiani ogni 10 mt. di sviluppo; soglie arrotondate con dislivello massimo di cm. 2; porte con luce netta minima di mt. 0,85; piattaforme di distribuzione in corrispondenza dei passaggi dai percorsi principali orizzontali ai verticali di dimensioni tali da consentire con facilità e sicurezza i movimenti degli invalidi stessi; ascensori aventi dimensione interna minima di mt. 0,90 x 1,30 con apertura della cabina posta sul lato più corto e con porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico di larghezza netta non inferiore a mt. 0,90.

3. Inoltre tutti gli alloggi resi accessibili con le modalità sopra indicate devono essere adeguati alle esigenze abitative dell'utenza fisicamente impedita e quindi avere porte di comunicazione interna con luce netta minima di mt. 0,85, corridoi larghi almeno mt. 1,50, servizi igienici e cucine con porte apribili verso l'esterno e di ampiezza sufficiente a

consentire l'agevole accesso a tutti gli apparecchi e il loro utilizzo da parte degli invalidi su poltrone a rotelle, oppure presentare soluzioni progettuali che garantiscono le sopradette prestazioni.

4. Potranno fare eccezione a quanto stabilito dal presente articolo edifici monumentali vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 ed altri edifici da ristrutturare nei quali, per le caratteristiche ubicazioni, strutturali ed architettoniche, risulti comprovata l'impossibilità di realizzare in tutto od in parte la prescritta accessibilità.

5. L'accessibilità e la fruibilità devono essere garantire anche nelle nuove costruzioni destinate o destinabili ad usi misti o produttivi con superfici superiori a 500 mq. salvo che per esigenze operative, debitamente motivate non si renda necessario escludere per ragioni tecniche o di sicurezza tale accessibilità e fruibilità.

6. Le prescrizioni riguarderanno gli edifici che saranno costruiti o ristrutturati dopo il semestre successivo alla data di entrata in vigore della presente modifica, fatte salve le istanze presentate prima di tale termine, per le quali, ai fini della relativa concessione, si applicherà la precedente normativa.

Articolo 62

(Consiglio Comunale 2 agosto 1950)

1. Non si potranno costruire balconi, bow-window e sporti aggettanti su spazi pubblici sino a 25 centimetri dal vivo del muro, se non superiormente all'altezza di metri 3 dai marciapiedi; i balconi, I bow-window e gli sporti aggettanti oltre i centimetri 25 non si potranno stabilire che superiormente alle altezze di metri 4,25 e metri 3,50 misurate rispettivamente alle facce inferiori del lastrone e in corrispondenza del punto più basso della loro ornamentazione e dei modiglioni.

2. Viene considerato bow-window un balcone aggettante dal corpo di fabbrica per l'altezza di un solo piano, o di più piani successivi se i balconi sono in colonna, chiusi sui lati esterni con pareti piene e vetrate, avente una lunghezza non superiore a metri 4 misurata parallelamente alla faccia della casa fra i massimi sporti estremi. I bow-window dovranno essere distanziati fra di loro di almeno il doppio della loro lunghezza.

3. Viene considerato sporto continuo oltre il filo di fabbricazione quello che oltrepassa i metri 4 di fronte misurati come sopra.

4. I bow-window e gli sporti continui verso via devono distare dal confine con le proprietà contigue di almeno il triplo della loro massima sporgenza.

5. Non sono ammessi sporti continui né bow-window verso le vie di larghezza inferiore a metri 11.

6. Tanto i balconi, anche se inseriti in zone di sporti continui, quanto i bow-window non dovranno sporgere dal filo di fabbricazione più di un dodicesimo della larghezza della via ed in ogni caso non dovranno oltrepassare la sporgenza di metri 1,40.

7. Gli sporti continui non dovranno avere aggetto dal filo di fabbricazione superiore a 1/40 della larghezza della via per vie inferiori a metri 15 e di 1/30 per le vie e gli spazi pubblici di maggior larghezza con un massimo di 1 metro di aggetto.

8. Qualora i bow-window e gli sporti continui verso gli spazi pubblici abbiano una sporgenza superiore all'aggetto del cornicione, essi dovranno essere limitati al penultimo

piano.

9. Gli sporti continui verso cortile sono considerati come superficie coperta.

Articolo 63

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Ogni edificio o muro di cinta o cancellata dovrà essere munito di marciapiede nella parte confrontante il suolo pubblico o di uso pubblico.
2. Tale prescrizione è applicata anche per gli edifici con portici.
3. Verificandosi allagamento di vie, i marciapiedi esistenti che più non risultassero regolamentari, dovranno entro un anno essere sostituiti con altri delle dimensioni prescritte.
4. I marciapiedi dovranno, a cura del proprietario, essere conservati in buone condizioni di manutenzione.

Articolo 64

(Consiglio Comunale 19 marzo 1990)

1. Nelle vie di larghezza media inferiore a metri 6 i marciapiedi saranno larghi 1 metro. Nelle vie larghe da metri 6 a 9 i marciapiedi saranno larghi metri 1 e centimetri 20. Nelle vie larghe da oltre 9 metri a metri 12 i marciapiedi saranno larghi 1 metro e 40 centimetri.
2. Le suddette dimensioni dei marciapiedi si intendono al netto dell'ingombro di manufatti quali pali, cestini, segnaletica verbale, semafori, ecc.
3. Nelle vie di larghezza maggiore di metri 12, nei corsi e nelle piazze, i marciapiedi saranno larghi metri due: la larghezza utile del marciapiede deve essere non inferiore a metri 1,40.

Articolo 65

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. La larghezza dei marciapiedi sarà computata dagli allineamenti fissati dall'Ufficio edilizio in dipendenza del piano regolatore e la loro pendenza trasversale verso l'esterno dovrà essere del 2%.

Articolo 66

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Quando si tratti di vie fiancheggiate da edifici che presentano fronti con andamento poligonale, curvilineo, o non parallelo all'asse della via, ritenute per larghezze minime dei marciapiedi le sovra fissate, l'allineamento e le dimensioni loro saranno stabiliti dalla Giunta, collo scopo di ottenere, nella disposizione e nel profilo esterno, una conveniente regolarità.

Articolo 67

(Consiglio Comunale 19 marzo 1990)

1. I marciapiedi dovranno essere di pietra o di altro materiale antisdrucchiolevole e tale da consentire il movimento delle sedie a ruote e riconosciuto atto allo scopo a giudizio dell'Autorità municipale.
2. I marciapiedi dovranno essere raccordati al livello stradale in corrispondenza di ogni crocevia e di ogni parcheggio riservato ad autovetture per disabili con rampe di pendenza max 8%.

Articolo 68

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Occorrendo la costruzione di nuovi marciapiedi, l'Autorità municipale potrà ordinare che siano costruiti con pietra da ruotaie; in tal caso corrisponderà la metà della maggiore spesa che risulterà necessaria in confronto di quella che sarebbe occorsa coll'uso della pietra di grossezza regolamentare.

Articolo 69

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. L'Autorità comunale potrà, colla stessa condizione, ordinare l'adozione delle suddette qualità di pietre da ruotaie anche per i marciapiedi già costruiti, ogni qualvolta siano gusti o da riformare.

Articolo 70

(Consiglio Comunale 19 marzo 1990)

1. I portici aperti al pubblico passaggio dovranno pavimentarsi con materiale antisdrucchiolevo e tale da consentire il movimento delle sedie a ruote e riconosciuto adatto allo scopo a giudizio dell'Autorità municipale.

Articolo 71

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. I marciapiedi di pietra verso le vie e piazze dovranno essere d'un solo pezzo nel senso trasversale, ed avere grossezza non minore di centimetri 10.

2. I marciapiedi di cemento e di asfalto dovranno essere muniti di guida esterna di pietra lavorata nella parte vista, dell'altezza di metri 0,20 e della grossezza di centimetri 6.

Articolo 72

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le livellette da osservarsi nella formazione dei marciapiedi dei pavimenti dei portici e dei selciati sul suolo di pubblico passaggio dovranno essere richieste dai proprietari o costruttori e saranno determinate sul luogo e fornite per iscritto dall'Ufficio Edilizio.

Articolo 72 bis

(Consiglio Comunale 19 marzo 1990)

1. Le disposizioni dei precedenti articoli riguardano i marciapiedi a raso.

2. Nelle nuove vie, da sistemarsi a marciapiedi rialzati, il Comune lungo tutti gli edifici o muri di cinta o cancellate posti in fregio al suolo pubblico, o di uso pubblico, costruirà i marciapiedi rialzati, la cui larghezza sarà normalmente la seguente:

- per le vie larghe m. 12 marciapiedi di m. 2,60;
- per le vie larghe m. 15 marciapiedi di m. 3;
- per le vie larghe m. 18 marciapiedi di m. 3,50;
- per le vie larghe m. 20 marciapiedi di m. 4.

3. I marciapiedi rialzati saranno pavimentati in asfalto od in altro materiale adatto e comunque antisdrucchiolevo e tale da consentire il movimento delle sedie a ruote, delimitato da guida di pietra di Borgone o simile, a giudizio della civica Amministrazione; i marciapiedi

dovranno inoltre essere raccordati al livello stradale in corrispondenza di ogni crocevia e di ogni parcheggio riservato ad autovetture per disabili, con rampe di pendenza max 8%.

4. Il contributo dei proprietari di casa nella spesa sarà di un terzo ai sensi dell'articolo 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2538.

5. Si considerano nuove vie anche quelle già in formazione, prive o munite di numero esiguo di marciapiedi raso; nel caso di sostituzione di tali marciapiedi con altri rialzati, il Comune indennizzerà il proprietario della spesa sostenuta per il marciapiede raso e provvederà alla trasformazione secondo le modalità fissate per i marciapiedi rialzati.

Articolo 73

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 17 gennaio 1912)

1. Gli edifici, nelle parti fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, escluso però l'interno dei portici, dovranno essere muniti di zoccolo di pietra naturale od artificiale di altezza media non minore di centimetri 40 misurati sul marciapiede.

2. Per i muri di cinta ed i bassi fabbricati uso tettoie saranno consentiti gli zoccoli di cemento.

Articolo 74

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922; delibera Podestà 13 luglio 1927)

1. I lucernari e le finestre dei sotterranei dovranno essere aperti dentro gli zoccoli e muniti di inferriata e di graticella di filo metallico con maglie non maggiori di un centimetro quadrato.

2. Soltanto sotto i portici sarà permesso di aprirli e di mantenerli aperti orizzontalmente e sempre quando non vi sia modo di illuminare direttamente i sotterranei; tali lucernari dovranno essere coperti con pietra forata o chiusi con inferriata a superficie piana; i fori ed i vani delle pietre ed inferriate non potranno avere un diametro maggiore di centimetri 4 se circolari, né larghezza maggiore di centimetri 2 se saranno di altra forma.

3. Le inferriate dei lucernari nei marciapiedi dovranno avere la solidità corrispondente alle esigenze del pubblico transito; esse saranno fisse e non si inoltreranno sulla via oltre 30 centimetri dal vivo dello zoccolo.

4. Le concessioni relative ai lucernari nei marciapiedi sono in ogni caso per la loro natura precarie; allorquando trattisi di lucernari di maggiore sporgenza, potranno i medesimi essere autorizzati dalla Giunta volta per volta, ed in massima delle condizioni seguenti:

- a) che siano per la maggior parte muniti di lastre di vetro a superficie greggia a raso suolo, con spessore non minore di 25 millimetri;
- b) che siano armate con traverse di ferro atte ad impedire ogni inconveniente in caso di rottura delle lastre di vetro;
- c) che nelle parti di detti lucernari nelle quali per l'aerazione dei sotterranei non si estende la superficie di vetro, essi debbano soddisfare alle modalità di cui sopra (epperò anche alla limitazione dei vani tra spranga e spranga);
- d) che la concessione, fatta in via precaria, sia revocabile a giudizio dell'Amministrazione comunale, e che, in riconoscimento di tale precarietà, si paghi per ogni metro quadrato di lucernario un canone annuo di lire 10 per i fabbricati industriali e di lire 6 per le case di abitazione, col limite minimo di mezzo metro quadrato nel quale caso il canone

è ridotto rispettivamente a lire 5 e lire 3; il tutto da farsi risultare mediante apposito atto di sottomissione.

5. Saranno pure di natura loro precarie le concessioni relative alla formazione di intercapedini coperte verso via; quando poi le stesse sporgono più di centimetri 30 dal vivo dello zoccolo la concessione potrà essere autorizzata volta per volta dalla Giunta alle condizioni da determinarsi e mediante il pagamento del canone di lire 1 per metro quadrato di luce libera, col limite minimo di lire 5. Nel caso però di intercapedini munite di lucernari sporgenti più di centimetri 30 il canone suindicato verrà aumentato di quello competente ai lucernari stessi

Articolo 75

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le chiusure di ogni genere delle porte o botteghe verso il suolo pubblico od aperte al pubblico passaggio dovranno essere stabilite in modo che si aprano all'interno, come pure le chiusure di ogni genere delle finestre aperte ad altezza minore di metri 3 dal suolo pubblico.

Articolo 76

(Consiglio Comunale 19 marzo 1990)

1. Tutti i fabbricati dovranno essere intonacati e colorati verso la strada e i cortili e coronati dai rispettivi cornicioni; le relative porte d'ingresso dovranno essere munite di piastrelle di ceramica col numero civico di facile leggibilità assegnato dall'Ufficio Catasto, secondo le norme stabilite dall'Autorità municipale nonché colla indicazione dell'anno di costruzione.

Articolo 77

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Si possono lasciare senza intonaco e coloritura le sole fabbriche di costruzione laterizia a paramento visto con profilatura regolare e quelle altre che il Sindaco giudicherà, intesa la Commissione igienico-edilizia, potersi o doversi così lasciare per il loro genere di costruzione o per il loro carattere artistico o monumentale.

2. I vani degli armadi e dei camini dei muri divisorii dovranno essere chiusi sul vivo esterno; i detti muri saranno pure intonacati.

Articolo 78

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911, 17 gennaio 1912 e 29 maggio 1922)

1. I muri di cinta, oltre ad essere intonacati e colorati, salvo il caso dell'articolo precedente, dovranno essere coronati almeno da un dado che ne porti la copertura; e lo stillicidio, qualora non sia in appositi tubi raccolto e condotto a regolare scarico, secondo il prescritto degli articoli 81 e 82, sarà rivolto nell'interno della proprietà.

2. Il proprietario di un terreno fronteggiante una via, un corso, od una piazza già aperti al pubblico, dovrà chiudere la fronte della sua proprietà con muro o cancellata e munirla di marciapiede colle modalità e forme prescritte dal presente Regolamento.

3. La cancellata potrà essere tutta od in parte rivestita di controfodera, se ne sarà dato il permesso dalla Giunta, la quale potrà anche prescrivere l'altezza a cui essa deve arrivare.

4. I terreni però fronteggianti strade della collina oltre l'attuale cinta daziaria non potranno venir chiusi se non con siepi vive o cancellate. In tali terreni sono vietati muri di sostegno verso via alti più di 3 metri e gli spianamenti di terra che richiedano muri di sostegno in fregio alle strade alti più di metri 1,50.

Articolo 79

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Tutte le aree libere del suolo fabbricabile, spazi tra casa e casa, cortili coperti e scoperti, illuminatoi, anditi, ecc., dovranno essere regolarmente lastricati, selciati o pavimentati di asfalto, a meno che abbiano una superficie doppia di quella regolamentare: nel qual caso dovranno però avere sempre un marciapiede largo almeno 1 metro, lungo i muri delle case. E' però obbligatorio il lastrico di quei cortili che hanno superficie minore di 30 metri quadrati.

Le vie private per quanto riguarda la pavimentazione dovranno soddisfare alle stesse norme stabilite per le vie pubbliche; però alla loro sistemazione come al loro mantenimento provvederanno i proprietari.

Articolo 80

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Ogni fabbricato deve avere il tetto, sia verso la via pubblica che verso i cortili ed i recenti, munito di un canale di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare le acque pluviali.

Articolo 81

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 17 gennaio 1912)

1. Le acque pluviali dei tetti verso le piazze, vie, vicoli ed altri luoghi di uso pubblico e privato, dal suddetto canale saranno ricevute e condotte con tubi verticali sino al suolo, di dove dovranno sfogare per appositi cunicoli nella fognatura municipale ove esiste.

2. La porzione inferiore dei tubi verticali di condotta, per l'altezza non minore di metri 2 a partire dal marciapiede, dovrà essere di ferro fuso ed incastrata per modo da non fare aggetto, salvo il caso in cui i tubi siano disposti in un angolo rientrante del muro.

Articolo 82

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. I proprietari di casa non possono dare sfogo alle acque dei loro cortili o luoghi interni sul suolo pubblico: potranno però convogliare nella fognatura municipale per mezzo di cunicoli sotterranei.

2. Per le acque degli attuali cortili e luoghi interni, che hanno scolo sul suolo pubblico ed alle quali non sia possibile dare sfogo nell'interno della proprietà con apposite opere, dovranno, per la continuazione del presente loro scolo, essere osservate quelle norme che, secondo circostanze saranno prescritte dalla Giunta. Quando però, o colla costruzione di adatta fognatura, o con altri mezzi, si renda possibile lo sfogo nell'interno del fabbricato, dovrà il proprietario sopprimere lo scarico dell'acqua sul suolo pubblico.

Articolo 83

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. E' vietato di occupare in qualunque modo il suolo viabile o di fare sporgenze sul medesimo oltre i limiti e modi permessi dal presente Regolamento.

Articolo 84

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Potrà però la Giunta concedere l'occupazione di qualche parte del suolo contiguo ai fabbricati per l'esecuzione di quelle speciali ed importanti decorazioni stabili che giudicasse meritevoli di tale concessione.

Articolo 85

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le cornici e decorazioni fisse o mobili delle botteghe non dovranno sporgere dal vivo del muro (cioè dalla parete del muro, esclusi i maggiori sporti delle decorazioni, degli zoccoli, ecc.), ed indipendentemente dall'allineamento nelle vie e piazze, più di un quattordicesimo della larghezza regolamentare del marciapiede prescritta all'articolo 64 del presente Regolamento e non oltre a 21 centimetri sotto portici.

Articolo 86

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911; delibera Podestà 19 ottobre 1927)

1. E' vietato di collocare esteriormente, ad altezza minore di 3 metri dal suolo pubblico, inferriate, telai di riverbero, invetriate, impannate, persiane od imposte sporgenti oltre gli stipiti delle aperture ed apribili verso l'esterno.

2. Si potrà permettere il collocamento di inferriate fisse e sporgenti, purché ad altezza non minore di metri 2,20 misurati dal marciapiede al principio dell'aggetto oltre i 4 centimetri di cui all'articolo 61 e purché il rispettivo sporto dal vivo del muro non superi i centimetri 35.

3. Così pure è vietato di collocare lampioni fissi nelle piazze, nei corsi e nelle vie ad altezza inferiore a metri 3,50 dal suolo.

4. Le lampade e le lanterne mobili saranno collocate ad altezza non minore di metri 2,20 dal suolo e verranno rimosse appena spente o rialzate mediante apposito congegno ad altezza non minore di metri 3,50.

5. La sporgenza dal vivo del muro, siano le lampade mobili o fisse, non può eccedere un metro.

6. Sotto i portici e dove il marciapiede formi gradino, l'altezza minima delle lampade anche fisse è ridotta a metri 2,20 ove l'aggetto non sia superiore a metri 0,50 ed a metri 2,50 per aggetti maggiori.

7. Queste disposizioni saranno pure applicate ai bracci per insegne le quali però non dovranno avere dimensioni superiori a metri 0,60 x 0,40 e non potranno essere collocate secondo la bisettrice degli spigoli all'angolo delle vie. Tuttavia in casi speciali, da approvarsi caso per caso dal Podestà, sentita la Commissione igienico-edilizia, avuto riguardo all'importanza dell'edificio contro il quale l'insegna sarà applicata ed alla larghezza della via verso la quale l'edificio stesso prospetta, le precitate dimensioni potranno essere superate sia per l'insegna, sia per la sporgenza dal vivo muro del braccio portante.

Articolo 87

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911; Giunta Municipale 17 giugno 1922)

1. Non si possono collocare pensiline e tettucci stabili sporgenti sul suolo pubblico o di uso pubblico senza speciale licenza del Sindaco; in ogni caso essi saranno costruiti a quell'altezza, con quel materiale e in quelle dimensioni che saranno approvate dalla Giunta, sentita la Commissione igienico-edilizia.
2. Detti tettucci dovranno essere muniti di appositi tubi disposti lateralmente per lo scarico delle acque piovane nei canali bianchi municipali, nelle strade che già ne sono munite, oppure fino al suolo, secondo le relative prescrizioni.
3. Lo sporto dei tettucci non potrà essere maggiore di metri 0,30 oltre la larghezza del sottostante marciapiede.
4. La concessione sarà sempre precaria ed in riconoscimento della precarietà si dovrà pagare un canone tanto per i tettucci da collocarsi, quanto per quelli esistenti di cui si domanda il rinnovo della concessione. Tale canone sarà ragguagliato all'estensione dell'area coperta dai tettucci, e verrà stabilito dalla Giunta, caso per caso, in relazione alle quattro categorie fissate dal Regolamento per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ed a seconda dell'importanza della via o piazza, entro i seguenti limiti:
 - Per le località di 1 categoria da L. 20 a L. 40 per metro quadrato;
 - Per le località di 2 categoria da L. 10 a L. 20 per metro quadrato;
 - Per le località di 3 categoria da L. 5 a L. 10 per metro quadrato;
 - Per le località di 4 categoria da L. 2 a L. 5 per metro quadrato.
5. Quanto alla zona oltre l'ex-cinta, nella quale non sia applicabile la tassa di occupazione di suolo pubblico il canone varierà da lire 2 a lire 5 per le località nella zona fra la cinta antica e la nuova linea di cintura, e sarà di L. 2 al metro quadrato oltre la detta linea.
6. In ogni caso però il minimo del canone stesso non sarà mai inferiore a L. 20 per il territorio entro la cinta attuale ed a L. 10 per il territorio fuori cinta .

Articolo 88

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. E' vietato di fronteggiare le case con paracarri, appoggiati ai muri od isolati.

Articolo 89

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 85, 86, 87, 88 non riflettono il costruttore che abbia sul suolo proprio praticate rientranze e che le tenga chiuse con cancelli.
2. Quando però lasci queste rientranze libere al pubblico transito, esso dovrà osservare le dette disposizioni, nello stesso modo come se il suolo fosse pubblico fin contro i suoi muri.

Articolo 90

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 30 maggio 1919; delibera Podestà 21 febbraio 1929)

1. Le insegne dovranno essere decorose e decenti nella forma e nel contenuto per quanto riguarda sia le iscrizioni, sia le figure, gli stemmi, emblemi, segni ecc., in esse rappresentati.
2. Le iscrizioni dovranno essere corrette nell'ortografia e nella locuzione e dovranno essere scritte in lingua italiana. Saranno ammesse parole e frasi in lingua straniera solo in

quanto siano la traduzione delle corrispondenti parole o frasi italiane.

3. Il corpo dei caratteri delle parole straniere non potrà essere superiore ad un quarto delle parole principali dell'iscrizione in lingua italiana.

4. Potrà caso per caso derogarsi da tali norme quando trattisi di iscrizioni riferentisi a nomi di ditte di accertata nazionalità straniera o di iscrizioni riproducenti recapiti od indirizzi in città straniere.

5. La facciata dei fabbricati di nuova costruzione comprendenti locali destinati a negozio dovrà essere predisposta per modo di consentire il collocamento, allo stesso livello e per la stessa altezza, delle insegne mobili dei rispettivi negozi, le quali dovranno in pratica essere collocate soltanto sugli spazi della facciata per ciò predisposti.

Articolo 91

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Tutte le fronti dei fabbricati nelle vie, vicoli, corsi o piazze debbono essere conservate in buono stato.

2. In dette fronti è vietato l'uso della carta, tela trasparente ed altre consimili materie per trasmettere nell'interno la luce a vece del vetro o cristallo.

Articolo 92

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Tutte le fronti esterne dei muri, prospicienti tanto su vie, vicoli, piazze e corsi, quanto su cortili, giardini od altri recinti, come pure le pareti, i pilastri ed i volti dei portici, nonché le pareti ed i volti degli anditi, delle scale, e dei corridoi delle soffitte, devono essere colorati e conservati costantemente puliti ed in buono stato, esclusi però dalla coloritura gli edifici di cui all'articolo 77.

2. Le chiusure di qualunque genere delle case, delle botteghe, delle finestre, le persiane, le vetrate, le cancellate, le inferriate, le ringhiere ed i parapetti dei balconi e dei terrazzi, le insegne e le relative iscrizioni, le facciate delle botteghe, i baracconi, le imposte e serrande metalliche delle botteghe, delle vetrine e dei baracconi dovranno costantemente conservarsi puliti ed in buono stato.

Articolo 93

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. I coloramenti esterni non dovranno eseguirsi con tinte che per troppa vivacità o per essere troppo cariche, offendano la vista ed ingenerino oscurità. In ogni modo dovranno presentare un insieme estetico ed armonico per tutta l'estensione della facciata.

Articolo 94

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le tinte interne dei portici non decorati in modo speciale saranno uniformi per ogni isolato, o distinta località.

Articolo 95

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le fronti degli edifici formanti un complesso architettonico e prospettanti sui corsi, vie e piazze, appartengano esse ad uno o più proprietari, dovranno essere colorate contemporaneamente e con tinte uniformi.

Articolo 96

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Salvo il caso in cui sia sufficiente la rinnovazione della tinteggiatura del solo piano terreno, le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, spettanti ad uno stesso proprietario e formanti un solo corpo di fabbricato, dovranno essere colorate sempre integralmente.

Articolo 97

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. I coloramenti di cui agli articoli precedenti dovranno essere rinnovati ogni qualvolta il Sindaco ne riconosca la necessità.

Articolo 98

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Allo scopo di evitare un soverchio contemporaneo lavoro e ingombro nelle vie, cortili, ecc. per l'esecuzione delle coloriture nelle opere richieste dall'articolo 97, si farà per cura della Giunta, annualmente, un elenco, nel quale saranno designate le case e dipendenze da colorirsi in ciascun anno.

CAPO X - SOLIDITA' E SICUREZZA DEI FABBRICATI

Articolo 99

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911; delibere Podestà 29 novembre 1930 e 14 ottobre 1935)

1. I fabbricati che si vogliono erigere o riformare dovranno avere, per le fondazioni, per la grossezza e la qualità dei muri, per le altre parti accessorie, tutti i requisiti necessari acciò riescano igienici, solidi ed atti alla loro rispettiva destinazione. I soffitti ed i tramezzi saranno ottenuti con tavelloni laterizi e con gli altri materiali incombustibili, escluse pertanto le stuoie e le cannuce.

2. I tetti piani ricoprenti locali di abitazione dovranno essere eseguiti con doppi solai e cioè con una interposta camera d'aria. E' vietato costruire edifici sul ciglio od al piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza o di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere.

3. E' però consentita la costruzione di edifici su appicchi di roccia compatta quando sia lasciata tra il ciglio dell'appicco e il piede degli edifici adeguata banchina e sufficiente spazio in ritiro.

4. Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piano orizzontali e denudata dal cappellaccio ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

5. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

6. Inoltre è stabilito l'obbligo di impiegare nelle fondazioni malte cementizie od idrauliche (che devono essere preferite anche nelle murature di elevazione).

Articolo 100

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. E' vietato l'uso del legname pei balconi tanto prospicienti sul suolo pubblico, che sui recinti o sui cortili, salvo il caso di costruzioni di carattere speciale.

Articolo 101

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. I lastroni dei balconi dovranno essere di pietra o di cemento armato e tutti quelli sporgenti oltre 25 centimetri dovranno essere sostenuti da solidi modiglioni di ferro, di pietra o di cemento armato.

Articolo 102

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. I focolari non saranno stabiliti se non sopra volti in muratura o sopra materiali incombustibili.

2. Ogni focolare dovrà avere canna propria ed isolata dalle altre, la quale si prolunghi fino oltre il tetto.

Articolo 103

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le bocche, canne o tubi di camino di stufa o di forno, non potranno essere addossati contro pareti di legno, salvoché non siano separati da un intervallo di almeno 15 centimetri.

2. Quando occorra di attraversare con tubi conduttori di calore o fumo un solaio od altra parte di fabbrica che possa accendersi, questi tubi saranno di ferro o di altro metallo, e dovranno nel loro passaggio essere rivestiti da altro tubo di terra cotta ed isolati dalle parti combustibili.

3. E' vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto o stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico. Non si potranno praticare canne di camini nei muri perimetrali verso il suolo pubblico o d'uso pubblico senza una speciale autorizzazione della Giunta.

Articolo 104

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le canne ordinarie dei camini dovranno essere costrutte con sezione circolare o quanto meno cogli angoli smussati e con superficie interna accuratamente lisciata.

2. Le loro teste o fumaioli debbono essere di muratura o di altro materiale adatto e sporgere fuori del tetto non meno di un metro. I fumaioli che si elevano sui tetti con tubi o con leggere strutture dovranno essere ben assicurati con staffe di ferro.

Articolo 105

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 574 del Codice Civile, i camini per uso industriale dovranno elevarsi almeno 6 metri oltre la massima altezza di cui sono suscettibili i fabbricati distanti meno di 50 metri dai camini stessi.

Articolo 106

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. I travi dei tetti e dei solai dovranno distare non meno di 15 centimetri dalle pareti interne delle canne da camino.

Articolo 107

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. I caloriferi ad aria calda per il riscaldamento dei locali dovranno essere completamente di ghisa, con focolare rivestito di materiale refrattario, con tubi per la circolazione del fumo a giunti ermetici con guarnizioni di amianto, a dilatazione libera e costruiti in modo da evitare l'arroventamento delle parti metalliche; la camera d'aria dovrà essere provvista di proporzionato idrosaturatore funzionante automaticamente.

2. L'aria da riscaldare dovrà essere presa all'esterno, non però dalla via pubblica; la bocca di presa sarà dotata di opportuna reticella. Il condotto di presa d'aria e le canne d'aria calda dovranno avere le pareti raccordate e perfettamente lisce.

3. Il calorifero ed i canali di distribuzione devono essere proporzionati in modo che l'aria calda riversata negli ambienti abbia temperatura moderata (non superiore ai 60° C) e velocità non superiore ad 1 metro per 1".

4. In caso di riscaldamento fatto col mezzo dell'acqua calda o del vapore, si dovrà provvedere convenientemente alla rinnovazione dell'aria.

CAPO XI

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI E CAUTELE DI SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 108

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911, 17 gennaio 1912 e 29 maggio 1922)

1. Chiunque debba eseguire o sia stato autorizzato ad eseguire opere comprese nel presente Regolamento non potrà iniziarle senza avere previamente dichiarato all'Ufficio competente municipale il nome del Direttore dei Lavori per le opere indicate negli articoli 28 e 35 e del Capomastro incaricato dell'esecuzione dei lavori, ed il giorno nel quale intende darvi principio.

Articolo 109

(Consiglio Comunale 2 agosto 1950)

1. E' fatto divieto ad ogni capomastro muratore, impresario e direttore dei lavori, di intraprendere qualunque delle opere menzionate nel presente Regolamento senza che loro consti dell'ottenuta autorizzazione e della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

2. L'esecuzione dei lavori murari da affidarsi a capimastri è, in ogni caso, subordinata all'osservanza di tutte le prescrizioni e modalità stabilite dal presente Regolamento e Regolamento d'Igiene.

3. L'inosservanza di tali prescrizioni e modalità, oltre a rendere il costruttore passibile di procedimento contravvenzionale, potrà dar luogo, in caso di recidiva, alla revoca temporanea

o definitiva, a giudizio della Giunta, del certificato di cui all'articolo 35.

Articolo 110

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Chiunque voglia far costruire, ricostruire o demolire un fabbricato od un muro di cinta, od eseguire altra opera qualunque, che interessi il suolo pubblico, dovrà, prima di dar principio ai lavori, avere recinto il luogo destinato all'opera con uno steccato di tavole di aspetto decente.
2. Nel permesso di esecuzione delle opere sarà stabilito lo spazio del suolo pubblico o d'uso pubblico, che lo steccato potrà recingere, la sua altezza e le cautele necessarie perché esso presenti la dovuta solidità.
3. I serragli delle aperture d'ingresso in questi recinti dovranno aprire all'interno, essere muniti di serrature o catenacci, ed essere mantenuti chiusi nelle ore in cui non si lavora.
4. Tutti i materiali ed ordigni di costruzione e di demolizione dovranno essere deposti nell'interno del recinto.

Articolo 111

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Quando le opere da eseguirsi, per la loro poca entità, lo permettano, potrà concedersi la dispensa della formazione dello steccato.
2. In questo caso però, se le opere si eseguono sul suolo o sotto di esso, le medesime dovranno essere circondate da ripari o barriere fisse; se nella parte superiore dei fabbricati, dovranno essere segnalate con tavole o listelli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri.
3. Il ripristino del suolo pubblico sarà eseguito dall'Impresa municipale a spese degli interessati.

Articolo 112

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Gli steccati, ripari, assiti, carri castello, travi di sostegno e barriere che si collocano sul suolo pubblico dovranno distare non meno di metri 1,15 dal regolo esterno delle tramvie.
2. Sui medesimi si apporrà a conveniente altezza alle due estremità una banderuola verde per segnalarli ai conduttori tramviari; essi dovranno pure essere muniti di lanterne che si dovranno accendere al cader del giorno e mantenere accese durante tutta la notte per cura del costruttore. Queste lanterne dovranno essere collocate in modo, ed avere tali dimensioni, da rendere facilmente avvertita a distanza l'esistenza dei suaccennati impedimenti alla pubblica viabilità.
3. Ove le circostanze lo giustifichino e la concessione di occupare il suolo pubblico sia accordata per brevissima durata, la distanza di cui sopra potrà essere anche ridotta con quelle cautele che la Giunta potrà stabilire.

Articolo 113

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Quando le opere da eseguirsi fossero di natura tale da far temere pericoli, la Giunta Municipale potrà prescrivere quelle altre cautele che ravviserà necessarie.

Articolo 114

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Negli scavi dei terreni si dovrà lasciare alle terre laterali una scarpa sufficiente; nel caso che non si possa dare una tale scarpa, o che si possano temere frane, le sponde degli scavi dovranno essere sostenute cogli occorrenti puntelli e sbadacchi.

Articolo 115

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Dovendosi scoprire muri contermini a quelli che si vogliono costruire, ricostruire o riparare, si dovranno assicurare convenientemente.

Articolo 116

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi o demolizioni, quando non siano in qualche modo utilizzati, dovranno essere trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico, usando le dovute cautele a norma dell'articolo 126 del presente Regolamento.

2. Ove però i detti materiali fossero impregnati di elementi sudici dovranno essere asportati immediatamente.

Articolo 117

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911; delibera Podestà 19 ottobre 1927)

1. I ponti di servizio con antenne, quelli a sospensione, i cavalletti di andatoie, le scale inservienti ai lavori e le incastellature devono stabilirsi con le migliori regole d'arte ed in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai ed ai passanti e la caduta dei materiali.

2. Le impalcature dei ponti e delle andatoie dovranno essere munite, a modo di riparo, di mancorrente o barriera solida, fissata all'altezza di un metro circa dall'impalcatura.

3. Tali difese si collocheranno pure in tutte quelle parti dove possa esservi qualche pericolo.

4. Le dette impalcature saranno munite di uno zoccolo di riparo aderente al tavolato, di altezza sufficiente, ed in ogni caso non minore di metri 0,20.

5. Le travi dei ponti a sbalzo e quelle maestre dei ponti interni dovranno sempre essere munite di saetta.

Articolo 118

(delibera Podestà 19 ottobre 1927)

1. Ogni impalcatura, ad eccezione dei ponti a sospensione, dovrà essere provvista di sottoponte a distanza non maggiore di metri 2,50.

Articolo 119

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Quando il cantiere dei lavori non è recinto da steccati (articolo 110) la prima impalcatura verso il pubblico passaggio non potrà essere costruita ad un'altezza minore di tre

metri dal suolo.

Articolo 120

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le scale od andatoie, che occorressero per ascendere ai ponti dalla via nei luoghi non chiusi da steccati, saranno collocate nel luogo meno incomodo al pubblico transito, a giudizio dell'Autorità municipale, e dovranno al loro piede essere munite di barriere o di un tratto di steccato con porta chiudibile a chiave, onde impedire l'ascesa sulle impalcature di nottetempo e quando non si lavora.

Articolo 121

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Non si potranno ammucchiare sui ponti materiali in eccessiva quantità, né in modo pericoloso. Contro gli steccati non si appoggeranno, né dentro né fuori, materiali in tale quantità ed altezza da renderne possibile la caduta.

Articolo 122

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le pulegge, le corde e tutti gli altri oggetti ed utensili inservienti ai lavori dovranno avere la necessaria solidità ed essere in buono stato.
2. Qualunque operaio che lavori presso la gronda od il cornicione di un edificio, od in condizione ugualmente pericolosa, quando non esista un ponte di servizio od esso sia insufficiente per garantirne l'incolumità, dovrà essere assicurato con funi ad una parte fissa dell'edificio o dell'impalcatura.

Articolo 123

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. I lavori da eseguirsi lungo e sopra i pubblici passaggi dovranno essere incominciati appena siano stabiliti gli steccati od i ponti di servizio e continuati senza interruzione, in modo che possano essere ultimati nel tempo fissato dal permesso, salvo il caso di forza maggiore.

Articolo 124

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. E' vietato di gettare sia dai ponti di servizio, sia dall'interno delle case, materiali di demolizione od altri. Questi materiali dovranno essere posti in panieri od incanalati in condotti chiusi e fatti scendere colle dovute precauzioni, essere ammucchiati nei cortili od entro agli steccati, e quindi trasportati agli scarichi.
2. Le demolizioni si faranno in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere, usando anche sufficienti bagnature.

Articolo 125

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. I carri e gli altri mezzi di trasporto dei materiali di demolizione, di scavo e simili, si dovranno far entrare nell'interno del cantiere; e quando ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà e mai di traverso alla via pubblica.

Articolo 126

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Il costruttore dovrà mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei suoi lavori, e per cinquanta metri oltre i medesimi.
2. Dovrà parimenti provvedere a che i carri, coi quali si fa il trasporto delle materie di scavo, o di demolizione, siano siffattamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna quantità di materia venga sparsa durante il tragitto fino al luogo di scarico pubblico.
3. Quando si verificasse uno spargimento di materiale dovrà il costruttore immediatamente provvedere al nettamento della parte della via pubblica su cui questo sia avvenuto.

Articolo 127

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore dovrà far togliere gli steccati, i ponti e le barriere, ecc., stabiliti per servizio dei medesimi, e restituire alla circolazione il suolo pubblico in pristino e libero da ogni materiale.

Articolo 128

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Il selciato o lastricato del suolo pubblico, o d'uso pubblico, che sarà alterato dai costruttori, verrà a loro spese riparato e ristabilito per cura dell'Autorità municipale.

Articolo 129

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Nessun costruttore potrà deporre materiali sul suolo pubblico senza autorizzazione del Sindaco la quale verrà accordata solo in caso di assoluta necessità, colle norme e colle cautele che verranno espresse.

Articolo 130

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Nessuno potrà servirsi per le costruzioni dell'acqua defluente da pubbliche fontanelle, corrente nei fossi o canali pubblici, né deviarla od impedirne il corso in qualsiasi modo, senza permesso del Sindaco.

Articolo 131

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922; delibera Podestà 24 febbraio 1938; Consiglio Comunale 28 luglio 1949)

1. Gli stabili nei quali si eseguono opere accennate nel presente Regolamento dovranno essere accessibili ai funzionari ed agli agenti municipali, qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.
2. Quando questi funzionari ed agenti vengano a constatare che si eseguono lavori contrari ai vigenti regolamenti, ne faranno immediatamente rapporto all'Ufficio edilizio. In questi casi il Sindaco potrà ordinare la sospensione dei lavori.
3. Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Sindaco potrà ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui

all'articolo 106 del T.U. della Legge comunale e provinciale o di quelle maggiori previste dall'articolo 41 della Legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150, o da altre leggi e regolamenti. L'ordinanza del Sindaco ha carattere di provvedimento definitivo, a sensi dell'articolo 6 del R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2105.

Articolo 132

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Non si potranno collocare nei locali interni od esterni delle case tubi di presa, diramazioni, od altri apparati per l'illuminazione senza l'autorizzazione del Sindaco e senza l'osservanza di quelle norme speciali di sicurezza che nel relativo permesso saranno prescritte.

Articolo 133

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911; delibere Podestà 21 dicembre 1936 e 24 febbraio 1938)

1. Le costruzioni e le opere dovranno essere tutte eseguite secondo le regole dell'arte ed i materiali impiegati dovranno essere di buona qualità.

2. I normali fabbricati ad uso di comune abitazione, che comprendono fino a cinque piani al di sopra del livello stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria.

3. Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate deroghe totali o parziali alla disposizione di cui al precedente comma, quando il Podestà, con deliberazione da sottoporsi al visto dell'Autorità tutoria, riconosca che ricorrano speciali circostanze per concedere le deroghe stesse.

4. Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali ed un'accurata mano d'opera.

5. Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati.

6. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12, estesi a tutta la larghezza del muro, e la distanza reciproca di tali corsi o fasce non deve essere superiore a metri 1,50.

7. Nella costruzione delle murature dei sotterranei devono essere usate tutte le provvidenze del caso per impedire filtrazioni d'acqua, sia dal soprassuolo che dal sottosuolo e comunque prodotte.

8. I muri devono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi insistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti.

9. Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

10. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

11. Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere rese solidali coi muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere almeno ogni metri 2,50 rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri d'appoggio.

12. In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di

cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiamo ed avere un'altezza minima di centimetri 20; la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore a millimetri 14 se di ferro omogeneo e a millimetri 12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a millimetri 5 e poste a distanza non superiore a centimetri 30.

13. I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

14. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno purché al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

15. Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

16. Per gli altri materiali da costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Articolo 134

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Ogni qualvolta un edificio, un muro od un'opera stabile o provvisoria qualunque minacciasse rovina, l'ufficio edilizio ne riconoscerà immediatamente lo stato, e, facendone constare per processo verbale, lo denuncerà al Sindaco, dandone contemporaneamente diffida al proprietario.

2. Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Sindaco farà intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione od alla demolizione degli edifici, muri ed opere minaccianti rovina, ferma rimanendo la facoltà conferita al Sindaco dall'articolo 153 della Legge comunale e provinciale 1915.

3. Se il pericolo non fosse riconosciuto imminente, il Sindaco farà denunciare al proprietario lo stato delle cose, con ingiunzione di demolire, riparare o provvisoriamente puntellare, in un tempo fissato, l'opera pericolante.

CAPO XII - DISPOSIZIONE RELATIVE AL SUOLO VIABILE ED AI SELCIATI

Articolo 135

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. La prima pavimentazione delle vie viene eseguita dal Comune, ma le proprietà, tanto frontiste quanto interne, aventi accesso dalle vie stesse, dovranno contribuire nelle spese con una somma corrispondente a quanto costerebbe la semplice selciatura.

2. Questa contribuzione sarà fatta in modo che la quota per metro quadrato delle proprietà confrontanti sia doppia di quella per gli interni.

3. L'obbligo suddetto si estende alla pavimentazione sino a metà sia se questa non ha larghezza maggiore di metri 15, e sino a metri 7,50 se questa ha larghezza maggiore o se la

proprietà prospetta piazze e controviali.

Articolo 136

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le disposizioni contenute nel precedente articolo 135 non pregiudicano quelle stabilite da questo Regolamento in ordine ai marciapiedi.

Articolo 137

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le opere necessarie a dar passaggio alle acque di privata o pubblica ragione, per quanto possano interessare il suolo viabile od altra ragione pubblica, saranno sottoposte all'approvazione e sorveglianza del Municipio.

2. Qualora per ragioni di pubblico interesse venisse decretata dall'Amministrazione la copertura di canali o fossi esistenti sul suolo pubblico, la relativa spesa sarà per 1/3 a carico del Municipio e per gli altri 2/3 a carico delle proprietà confrontanti, in ragione delle rispettive parti: nelle piazze e nei corsi la spesa sarà sopportata per 2/3 dal Municipio, per l'altro terzo dalle proprietà confrontanti.

Articolo 138

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Il presente Regolamento nulla innova alle speciali disposizioni - legalmente emanate - portanti vincoli o prescrittivi modalità alla fabbricazione per determinati edifici, quartieri o zone della Città.

Articolo 139

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le nuove disposizioni del Presente Regolamento andranno in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Entro un anno dall'andata in vigore del presente Regolamento le opere di cui in appresso dovranno venir ridotte in conformità del Regolamento stesso e di quello d'Igiene.

Articolo 140

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le case prospicienti piazze, corsi vie o vicoli pubblici o destinati all'uso pubblico, il cui tetto sporge con semplice gronda rustica (pantalera), dovranno essere munite di cornicione regolamentare.

Articolo 141

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 17 gennaio 1912)

1. I muri di cinta ora esistenti e le loro coperture che non sono conformi al prescritto del 1° comma dell'articolo 78 di questo Regolamento, dovranno ridursi in conformità di tale articolo.

Articolo 142

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le case attualmente esistenti che non sono munite di zoccolo regolamentare e non sono intonacate e tinteggiate, a norma degli articoli 73, 76, 77, 92, 93 di questo Regolamento,

dovranno essere ridotte tali, salvo l'eccezione di cui al primo comma dell'articolo 77.

Articolo 143

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 20 maggio 1922)

1. I balconi di legno verso le piazze, corsi, vie o vicoli pubblici o destinati ad uso pubblico, dovranno essere sostituiti a norma del presente Regolamento con altri di pietra naturale od artificiale con ringhiera di ferro o balaustrata di pietra o di cemento, eccettuato il caso che si tratti di balconi che il Sindaco, sentita la Commissione igienico-edilizia, giudicherà di valore artistico e decorativo.

Articolo 130

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 17 gennaio 1912)

1. I cessi e le bussole esistenti attualmente sui balconi verso le piazze, corsi, vie, o vicoli pubblici o di uso pubblico, dovranno essere tolti. Saranno soltanto tollerati quei cessi e bussole la cui soppressione, allo stato delle cose, sia riconosciuta impossibile per difetto d'altra località più adatta per nuovi cessi e bussole; ma in tali casi si dovranno dare ad essi quelle forme e disposizioni che saranno prescritte dal Sindaco.

Articolo 145

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Entro l'accennato termine, ed anche prima, ad esclusivo giudizio dell'Autorità municipale, tutte le case ed i muri di cinta fronteggianti corsi, piazze, vie e vicoli pubblici o di uso pubblico, non munite di marciapiedi, dovranno esserlo giusta le norme stabilite dagli articoli 63 al 72 (*e 72 bis*).

2. I marciapiedi già esistenti che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento dovranno essere ridotti alle condizioni prescritte.

Articolo 146

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Nei luoghi poco frequentati della città potrà la Giunta prorogare il termine sovra fissato per l'esecuzione dei marciapiedi.

Articolo 147

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le imposte delle porte e delle botteghe, e la chiusura delle finestre a minore altezza di metri 3 dal suolo, che attualmente si aprono verso i viali, le piazze, corsi, vie, vicoli e portici pubblici o di uso pubblico, dovranno essere ridotti in conformità dell'articolo 75.

Articolo 148

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Le attuali finestre o lucernari dei sotterranei destinati ad uso di legnaie, od al deposito di materie combustibili, dovranno essere munite delle graticelle metalliche di cui all'articolo 74.

Articolo 149

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. I paracarri attualmente esistenti, isolati od appoggiati ai muri fronteggianti le vie e vicoli pubblici o di uso pubblico, dovranno essere rimossi, salvo il disposto del primo alinea dell'articolo 89. Sarà però in facoltà del Sindaco di tollerare l'esistenza di quei paracarri che per circostanze eccezionali fossero riconosciuti utili nell'interesse pubblico o privato.

CAPO XIV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTRAVVENZIONI

Articolo 150

(Consiglio Comunale 10 novembre 1953)

1. Per le contravvenzioni al presente Regolamento si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e degli articoli 32 e 41 della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Articolo 151

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911, 13 settembre 1912 e 29 maggio 1922)

1. Ferme le facoltà del Sindaco in relazione alle disposizioni dell'articolo 153 della Legge comunale e provinciale succitata, potrà il Sindaco, nei casi di contravvenzione alle prescrizioni del presente Regolamento, ordinare la sospensione dei lavori.

CAPO XV - DISPOSIZIONI GOVERNATIVE CONCERNENTI LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI

Articolo 152

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà seguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza il parere dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti e senza aver ottenuta l'autorizzazione dall'Autorità municipale previa, occorrendo, presentazione del relativo progetto.

2. Il Sindaco, udito il parere della Commissione igienico-edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero ritenute contrarie al decoro pubblico od alle regole d'arte.

Articolo 153

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911 e 29 maggio 1922)

1. Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio Artistico o storico, si dovrà darne avviso al Sindaco, il quale ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Articolo 154

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi artistici e storici quelli riconosciuti come tali dall'Autorità competente.

Articolo 155

(Consiglio Comunale 10 luglio 1911)

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente Regolamento.

NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE EDILIZIO E DI AMPLIAMENTO DELLA ZONA COLLINARE DELLA CITTÀ DI TORINO

(approvate con Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 2017).

Articolo 1

(vedesi Decreto Ministeriale 27 febbraio 1956, n. 2229)

1. I fabbricati di nuova costruzione su terreni compresi nel piano regolatore edilizio e d'ampliamento dovranno soddisfare alle seguenti norme:

- a) Non potranno avere altezza eccedente i 19 metri al colmo del tetto, né metri 15 alla gronda, intendendosi l'altezza misurata dal pavimento del piano terreno più basso.

Essi non potranno avere più di tre piani compreso il terreno.

Potranno essere consentite, quando conferiscano all'estetica, elevazioni parziali delle costruzioni, oltre le altezze suddette, per una porzione di fabbricato non superiore complessivamente ad un sesto della superficie totale del fabbricato stesso.

- b) Le fronti dei fabbricati dovranno avere una lunghezza non superiore a metri 30.
- c) L'area coperta da costruzioni non dovrà essere superiore ad un sesto dell'area totale di ciascuna proprietà; e tra le varie costruzioni, anche appartenenti a proprietari diversi, dovrà esservi la distanza di almeno metri 12; cosicché non potranno essere erette costruzioni a distanza inferiore a metri 6 dal confine delle singole proprietà. Si potrà derogare da tale prescrizione quando i proprietari coerenti interessati stipolino, coll'intervento del Municipio, regolare atto di sottomissione col quale sia assicurata la detta distanza minima di metri 12, indipendentemente dalle divisioni di proprietà. Ove però esistano fabbricati, costruiti in precedenza, a distanza inferiore a metri 6 dal confine, il vicino, in caso di nuove costruzioni, dovrà osservare una distanza superiore alla minima stabilita in metri 6, ma estendibile fino ad un massimo di metri 8, salvo cioè che basti una minor distanza, pur sempre superiore ai metri 6, per raggiungere un distacco totale di metri 12 fra le costruzioni esistenti e costruende.

- d) I fabbricati da erigersi nel lato a valle delle strade a mezza costa, e degli slarghi formati dalle medesime, tanto in progetto quanto esistenti, dovranno risultare alla distanza di almeno metri 3 dalla base del muro di sostegno della scarpata ed in ogni caso di almeno metri 6 dal ciglio delle strade.

Nelle strade di culmine le dette distanze dovranno essere osservate da ambo i lati.

Alla stessa distanza dovranno attenersi le costruzioni sui terreni confinanti con giardini pubblici e belvedere.

Nei tratti della cinta daziaria, ove non esistono strade interne, i fabbricati da erigersi nel lato a valle dovranno risultare alla distanza di almeno metri 5 dalla base del muro

di sostegno, ed in ogni caso di almeno metri 8 dal ciglio delle strade stesse, con facoltà alla Città di Torino di servirsi dell'interposto terreno ad uso passaggio pedonale per i servizi daziari.

- e) Le proprietà dovranno essere chiuse nelle loro fronti lungo le strade, slarghi, ecc., secondo gli allineamenti del piano; sono vietati gli spianamenti di terreno che richiedono muri di sostegno in fregio alle strade, agli slarghi, ecc., alti più di metri 1,50.

Le chiusure fronteggianti le strade, gli slarghi, ecc., saranno eseguite dai proprietari con balastrate o con cancellate di ferro non foderate, poste su zoccolo di pietra o su parapetto di muratura con copertina in pietra, alto complessivamente non più di un metro, oppure con siepi vive, alte non più di metri 1,20 e con reticolati di ferro o con fili di ferro paralleli al terreno e distanti non più di centimetri 30 l'uno dall'altro e per l'altezza massima di metri 1,50.

2. Le limitazioni dell'intero articolo non sono applicabili agli edifici pubblici.

Articolo 2

1. Le fronti delle proprietà lungo le strade che il Comune andrà man mano formando e che non devono essere sostenute soltanto con scarpate di terra saranno sistemate nel seguente modo:

- a) Terreni con livello inferiore a quello della strada: il Municipio eseguirà una scarpata erbosa, sostenuta, occorrendo, da un muro di sostegno posto a 3 metri dal ciglio stradale.
- b) Terreni posti a livello superiore a quello della strada: il Municipio dovrà costruire sull'allineamento stradale un muro di sostegno fino ad un'altezza di non oltre metri 3; se il dislivello supera i metri 3, il terreno al di sopra del ciglio di detto muro verrà disposto a scarpata e sistemato a giardino a cura del proprietario.

2. In entrambi i casi le eventuali decorazioni, cancellate, ringhiere e balastrate di coronamento dei muri di sostegno che i proprietari intendessero eseguire, saranno a carico dei proprietari stessi. Queste medesime norme dovranno venir osservate dai privati per i muri di sostegno eventualmente da eseguirsi lungo le strade esistenti o lungo le strade private da aprirsi.

Articolo 3

1. Per quanto non sia altrimenti disposto dalle presenti Norme, sono richiamate tutte le disposizioni dei Regolamenti Edilizio e di Igiene della Città di Torino.

DECRETO MINISTERIALE 27 FEBBRAIO 1956, N. 2229

Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici
di concerto

con l'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica

VISTE le deliberazioni consiliari 2 agosto 1950 e 9 aprile 1951, con le quali il Comune di Torino ha adottato alcune modifiche agli articoli 1, 4, 7, 27, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 49, 50, 51,

52, 53, 54, 56, 58, 62, 109 e 150 del proprio Regolamento edilizio;

VISTI i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 1 aprile 1952, n. 1050, con il quale venivano richieste delle precisazioni sui criteri tecnici ai quali si ispiravano le modifiche suddette e in data 5 luglio 1952, n. 2047, con il quale veniva espresso parere favorevole all'approvazione di una parte delle modifiche, e si raccomandava la rielaborazione delle altre;

VISTA la deliberazione consiliare n. 1884, del 10 novembre 1953, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 6 luglio 1954, con la quale il Comune di Torino ha adottato definitivamente le modifiche agli artt. 1, 37, 38, 39, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58 e 150, in conformità a quanto suggerito nei suddetti voti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO, per quanto riguarda gli artt. 1, 37, 39, 49, 51, 52, 56, 58 e 150, che le modifiche corrispondono esattamente ai suggerimenti espressi nei sopracitati voti e pertanto il nuovo testo degli articoli stessi può ritenersi ammissibile;

CONSIDERATO che è necessario integrare la modifica all'articolo 38 nel modo seguente:

A) Articolo 38: dopo il 2° comma aggiungere i seguenti 2 (due) commi:

"Per la zona centrale tale altezza di m. 27,50 è la massima assoluta che le costruzioni possano raggiungere sia verso gli spazi esterni che in ogni altro punto del perimetro costruito. Nella zona centrale, inoltre, è ammessa la costruzione in arretrato rispetto alle fronti prospicienti spazi esterni o interni limitatamente ad un solo piano, e comunque, sempre nell'anzidetto limite massimo di m. 27,50".

"Le altezze massime assolute che le costruzioni possono raggiungere nelle altre zone precisate nell'articolo 1, oltre quella di m. 27,50 per la zona centrale, sono di m. 15 per la zona oltre Po, di m. 35 per la zona esterna e di m. 16,50 per le aree soggette a vincoli speciali. Per esse non sono consentite le deroghe di cui all'articolo 40 del Regolamento".

CONSIDERATO che appare opportuno precisare che le norme di cui agli articoli 41, 42 e 50 non possono essere applicate nelle zone centrali;

CONSIDERATO per quanto riguarda l'articolo 53, che i piani esecutivi, di cui al 1° comma dell'articolo stesso, sono esclusivamente i piani di ricostruzione compilati ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, ed i piani particolareggiati previsti dalla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150;

VISTI i pareri dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quest'ultimo in data 14 maggio 1955;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

DECRETANO

Ai sensi dell'articolo 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150, sono approvate con le aggiunte e le prescrizioni di cui alle premesse le modifiche agli artt. 1, 4, 7, 27, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 109 e 150 del vigente Regolamento edilizio di Torino adottate dal comune interessato con deliberazioni consiliari 2 agosto 1950, 9 aprile 1951 e 10 novembre 1953.